



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Indice

Definizioni	4
PARTE GENERALE.....	6
1 La Fratelli Marchetti Materiali Edili s.r.l.....	7
1.1 Profilo ed attività	7
2 La responsabilità amministrativa degli enti: cenni normativi.....	7
2.1 Le fattispecie di reato presupposto	9
2.1.1. I reati commessi all'estero	20
2.2 Esonero della responsabilità dell'Ente	20
3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: obiettivi e finalità	21
3.1 Approccio metodologico al Modello	21
3.2 Finalità del Modello	23
3.3 Struttura del Modello	23
3.4 Destinatari del Modello	23
3.5 Approvazione, modifica e aggiornamento del Modello	24
3.6 Attuazione del Modello	24
4 La Mappatura delle aree a rischio	24
5 Reati rilevanti per la Società.....	25
6 Il Sistema di direzione e controllo della Società.....	26
6.1 Responsabilità organizzative e poteri autorizzativi	26
6.1.1. Sistema di deleghe e procure.....	27
6.1.2. Principi di controllo e procedure organizzative	27
6.1.3. Sistema di Gestione ambiente salute e sicurezza	28
6.2 Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie	28
7 Il Codice Etico e di comportamento	29
8 Il Sistema Disciplinare	30
8.1 Lavoratori dipendenti non dirigenti	30
8.2 Lavoratori dipendenti dirigenti	31
8.3 Misure nei confronti degli Amministratori e del Revisore	31
8.4 Misure nei confronti di consulenti e fornitori	31
8.5 Misure nei confronti dei destinatari delle segnalazioni ("whistleblowing")	31
9 L'Organismo di Vigilanza	32
9.1 Funzione	32
9.2 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza	32
9.3 Requisiti di eleggibilità	33
9.4 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso	33
9.5 Attività e poteri	34
9.6 Sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	35
9.7 Whistleblowing	37
10 Formazione e diffusione del Modello.....	37

10.1	Piano di formazione del Modello	37
10.2	Comunicazione del Modello	38
10.3	Informativa ai collaboratori e partner	39
PARTE SPECIALE		40
11	Premessa	41
12	Protocolli generali di comportamento	43
A.	ACQUISTI	45
A.1.	Le attività sensibili	45
A.2.	Le fattispecie di reato rilevanti	45
A.3.	I protocolli generali di prevenzione	47
A.4.	Protocolli specifici di prevenzione	48
B.	AMMINISTRAZIONE E FINANZA	50
B.1.	Le attività sensibili	50
B.2.	Le fattispecie di reato rilevanti	50
B.3.	Protocolli generali di comportamento	52
B.4.	Protocolli specifici di prevenzione	54
C.	GESTIONE DEL PERSONALE	57
C.1.	Le attività sensibili	57
C.2.	Le fattispecie di reato rilevanti	58
C.3.	Protocolli generali di comportamento	59
C.4.	Protocolli specifici di prevenzione	59
D.	INFORMATICA	61
D.1.	Le attività sensibili	61
D.2.	Le fattispecie di reato rilevanti	61
D.3.	Protocolli generali di comportamento	62
D.4.	Protocolli specifici di prevenzione	62
E.	VENDITE.....	63
E.1.	Le attività sensibili	63
E.2.	Fattispecie di reato rilevanti	63
E.3.	Protocolli generali di comportamento	65
E.4.	Protocolli specifici di prevenzione	66
F.	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	68
F.1.	Le attività sensibili	68
F.2.	Le fattispecie di reato rilevanti	68
F.3.	Protocolli generali di comportamento	69
F.4.	Protocolli specifici di prevenzione	71
G.	AMBIENTE	72
G.1	Le attività sensibili	72
G.2	Le fattispecie di reato rilevanti	72
G.3	Protocolli generali di comportamento	74
G.4	Protocolli specifici di prevenzione	74

H.	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	77
H.1	Premessa	77
H.2	Gli attori coinvolti	77
H.3.	Le attività sensibili	78
H.4.	Le fattispecie di reato rilevanti	79
H.5	Protocolli generali di comportamento	79
H.6	Protocolli specifici di prevenzione	81
H.7	Ulteriori protocolli di prevenzione	85

Definizioni

Attività sensibili	Attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale di commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001.
CCNL	Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Codice Etico e di comportamento	Codice Etico e di comportamento adottato dalla Società.
Consulenti	Soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione.
d.lgs. n. 231/2001 o Decreto	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “ <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</i> ”.
Destinatari	I soggetti ai quali si applicano le disposizioni nel presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico e di comportamento adottato dalla Società.
Dipendenti	Soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro.
Linee guida Confindustria	Documento-guida di Confindustria (giugno 2021) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
Modello organizzativo o Modello	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 adottato da Fratelli Marchetti Materiali Edili s.r.l.
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo e al relativo aggiornamento.
P.A.	Pubblica Amministrazione.
Partner	Le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione.
Reati presupposto	Reati individuati dal d.lgs. 231/2001 da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, nonché, per quanto ad essi assimilabili, gli specifici illeciti amministrativi in relazione ai quali è prevista l’applicazione delle norme contenute nello stesso Decreto.
Sistema Disciplinare	Sistema disciplinare facente parte del Modello.
Società	Fratelli Marchetti Materiali Edili s.r.l. con sede legale in via Feletto 21/23 – 10086 Rivarolo Canavese
Soggetti apicali	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.
Soggetti subordinati	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.

Strumenti di attuazione del Modello	Tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali, etc.
Whistleblowing	Si fa riferimento alla segnalazione effettuata dal dipendente o dal collaboratore di comportamenti aventi rilevanza penale o irregolarità di gestione in ragione delle funzioni svolte. Destinatari della disciplina sul <i>whistleblowing</i> nel settore privato ex d.lgs. 24/ 2023, sono le società, gruppi di società, organizzazioni non governative, <i>onlus</i> , fondazioni, associazioni che hanno adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.

PARTE GENERALE

1 La Fratelli Marchetti Materiali Edili s.r.l.

1.1 Profilo ed attività

Nata come impresa familiare, la Fratelli Marchetti Materiali Edili s.r.l. da oltre 25 anni si occupa della commercializzazione di materiali per l'edilizia proponendo prodotti innovativi e selezionati destinati sia alla vendita all'ingrosso che al dettaglio. La professionalità e la competenza del personale costituiscono senza alcun dubbio il valore aggiunto della Fratelli Marchetti Materiali Edili s.r.l., garantendo alle imprese, privati e studi professionali la certezza di trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Queste qualità hanno concesso una continua crescita aziendale, inserendo sempre nuovi prodotti e settori, rivolti verso l'innovazione ed il risparmio energetico.

Oggi l'azienda opera all'interno di un'area di oltre 24.000 mq logisticamente suddivisa in magazzino (con un'ampia scelta di prodotti edili, attrezzatura e utensileria varia, ferramenta, colorificio con sistema tintometrico, noleggio utensili, lavorazione ferro), uffici amministrativi e *show-room* (che propone una vasta gamma dei migliori prodotti e marchi di pavimenti, rivestimenti e *parquet*, sanitari, arredo bagno, rubinetteria, porte interne, finestre da tetto, stufe, caminetti, caldaie, pompe di calore, climatizzatori, ventilazione meccanica).

2 La responsabilità amministrativa degli enti: cenni normativi

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che reca la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (qui di seguito denominato il "Decreto"), ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria, la responsabilità degli Enti, per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si tratta di una particolare forma di responsabilità, di natura amministrativa, ma accertata secondo il rito del processo penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere, per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

Il Decreto costituisce un intervento di grande portata normativa e culturale in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge, in sostanza, quella dell'Ente a vantaggio o nell'interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.

Le disposizioni contenute nel Decreto ai sensi dell'articolo 1, **comma 2, si applicano ai seguenti "Soggetti"**:

- enti forniti di personalità giuridica;
- società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ai sensi del successivo comma 3, restano invece esclusi dalla disciplina in oggetto:

- lo Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità è attribuibile all'Ente ove i reati, indicati dal Decreto, siano stati commessi da soggetti legati a vario titolo all'Ente stesso.

L'art. 5 del Decreto, infatti, indica quali **autori del reato**:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (c.d. *"soggetti apicali"*);
- i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (c.d. *"soggetti subordinati"*).

Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da **soggetti in posizione apicale**, la responsabilità dell'Ente è espressamente esclusa qualora questo ultimo dimostri che il reato è stato realizzato eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza all'uopo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del modello stesso.

Qualora il reato sia stato realizzato da un **soggetto in posizione subordinata**, l'Ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

A tal proposito, è doveroso rilevare che, secondo un orientamento dottrinale oramai consolidatosi sull'argomento, non è necessario che i soggetti sottoposti abbiano con l'ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere che sussista un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai *partners* in operazioni di *joint-ventures*, ai c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori.

L'Ente, inoltre, sarà responsabile unicamente nel caso in cui la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti sopra indicati "**nell'interesse o a vantaggio della società**" (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 231/01 – criterio di imputazione oggettivo); pertanto, non risponderà nell'ipotesi in cui i soggetti apicali o i dipendenti abbiano agito "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*" (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 231/01).

I due criteri dell'interesse e del vantaggio sono autonomi e non sovrapponibili.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'interesse consiste in un indebito arricchimento prefigurato dell'ente, anche se eventualmente non realizzato, in conseguenza dell'illecito, secondo un metro di giudizio soggettivo che va accertato dal giudice "*ex ante*", ponendosi nel momento in cui si svolge l'azione delittuosa.

Il secondo requisito è identificato in un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, anche se non prefigurato, e ha quindi una connotazione oggettiva che, come tale, va verificata dal giudice "*ex post*" sulla base degli effetti concretamente derivanti dalla realizzazione dell'illecito.

Da ultimo, si evidenzia che il d.lgs. n. 231/01 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile a una "*colpa di organizzazione*", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati nella sezione III del Decreto, da parte dei soggetti individuati all'art. 5.

Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l'Ente abbia adottato protocolli comportamentali adeguati (per il tipo di organizzazione e di attività svolta) a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge nonché abbia individuato ed eliminato tempestivamente situazioni di rischio.

All'art. 9 del Decreto sono previste **le sanzioni** che possono essere inflitte all'Ente. Precisamente, esse sono:

- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie** vengono applicate per quote in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549.00 € e sono fissate dal giudice tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Il Decreto prevede, all'art. 12, comma 2, che le sanzioni pecuniarie possano essere applicate in misura ridotta (della metà), valorizzando il fatto che l'autore del reato abbia commesso l'illecito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o questo sia stato minimo, e da un terzo alla metà se prima dell'apertura del dibattimento l'Ente abbia attuato condotte risarcitorie e riparatorie e sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le **sanzioni interdittive**, invece, elencate al comma 2, sono applicate nelle ipotesi più gravi ed applicabili esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il commissariamento (art. 15, d.lgs. n. 231/2001).

Inoltre, si precisa che le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, salvo che per i delitti contro la P.A., ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 231/01, per i quali la L. 9 gennaio 2019 n. 3 ha previsto un inasprimento della sanzione.

2.1 **Le fattispecie di reato presupposto**

La responsabilità dell'ente non deriva dalla commissione da parte dei soggetti apicali e/o subordinati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto: i cd. reati presupposto.

Originariamente il loro novero era limitato a quanto previsto agli artt. 24 e 25 del Decreto, ma l'elenco ha subito una rilevante estensione nel corso degli anni ⁽¹⁾.

Per scrupolo, si evidenzia che la responsabilità amministrativa non esclude quella persona e penale del soggetto agente.

Allo stato attuale, il Decreto si applica ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata (art. 26 del Decreto):

- ✓ Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24):
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

¹ Lo scenario appena descritto è peraltro destinato ad evolversi e comporterà l'aggiornamento tempestivo del Modello in caso di inserimento di nuovi reati o modifica di quelli esistenti nell'ambito del Decreto.

- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Mendacio cui consegua indebitamente per sé o per altri erogazione a carico, anche parziale, del Fondo europeo agricolo di garanzia o del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

✓ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Estorsione mediante le condotte di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *sexies*, 635 *bis*, 635 *quater* e 635 *quinquies* ovvero con la minaccia di compierle (art. 629, comma 3, c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater*.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Falsità in atti (capo III del titolo VII del libro II del codice penale) perpetrata su documento informatico (art. 491 *bis* c.p.);
- Ostacolo o condizionamento dei procedimenti di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e mendacio nelle informazioni fornite a tal fine (art. 1, comma 11, d.l. 105/2019).

✓ Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*):

- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.P.R. 309/1990);

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.);
 - Qualsiasi delitto se commesso “*avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*” (art. 24 *ter*, comma 1, d. lgs. 231/2001); la locuzione rimanda alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p. e, quindi, si richiede condotta attuata con violenza o minaccia tipicamente mafiosa (Cass. n. 6035/2022) o funzionalizzata all'agevolazione mafiosa (Cass. n. 8349/2022).
- ✓ Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25):
- Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 *bis* c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 *quater*, 322 *bis* c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 *bis* c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
 - Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
 - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.);
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.).
- ✓ Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).
- ✓ Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).
- ✓ Reati societari (art. 25 *ter*):
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - False comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - [Falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.); la fattispecie è stata abrogata dalla l. n. 262/2005, che ha inserito, altresì, la fattispecie di cui all'art. 137 bis d. lgs. n. 262 del 2005 (TUF), ma il testo dell'art. 25 *ter* non è stato oggetto di novella; ciò, pur lasciando un margine di incertezza interpretativa legato al mancato coordinamento, porta ad escludere l'attuale rilevanza della fattispecie ai fini che qui ci occupano;]
 - [Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.); la fattispecie è stata abrogata dall'art. 37 d. lgs. n. 39/2010, che ha regolato più ampiamente la materia e, per quanto qui d'interesse, previsto fattispecie nuova all'art. 27 (novellato a sua volta dal d. lgs. n. 135 del 2016), ma il testo dell'art. 25 *ter* non è stato oggetto di novella; ciò, pur lasciando un margine di incertezza interpretativa legato al mancato coordinamento, porta ad escludere l'attuale rilevanza della fattispecie ai fini che qui ci occupano;]
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 19/2023).

- ✓ Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*):
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1 c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqies* c.p.);
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinqies*.1 c.p.);
 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinqies*.2 c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
 - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.);
 - Istigazione a commettere uno dei delitti sino a qui elencati (di cui ai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale) (art. 302 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
 - Banda armata (art. 306 c.p.);
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
 - Impossessamento, dirottamento o distruzione di aereo, distruzione o alterazione di installazioni a terra relative alla navigazione o alle modalità d'uso (artt. 1 e 2 L. n. 342 del 1976);
 - Impossessamento, distruzione o danneggiamento di nave o di installazione fissa, ovvero controllo dell'installazione (art. 3 L. n. 422/1989);
 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con modif. in L. 6/02/1980, n. 15);
 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

- ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 25 *quater*1):
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

- ✓ Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqies*):
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600 *bis*, commi 1 e 2, c.p.);

- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqües* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).
- ✓ Abusi di mercato (art. 25 *sexies*):
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).
 - Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato) (art. 187 *ter*.1 e 187 *quinqües* del D. Lgs. 58/1998).
- ✓ Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
- ✓ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.).
- ✓ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*1):
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater*);
 - Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.) ove realizzi trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale;
 - Delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio previsti nel codice penale quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (delitti contro la fede pubblica al titolo VII del libro II del codice penale; delitti contro il patrimonio al titolo XIII sempre del libro secondo; delitti che

comunque offendano il patrimonio sono tutti quelli il cui effetto è una lesione di tale tipo, al di là della loro collocazione codicistica)

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.).

✓ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*):

- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a *bis*, L. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1, L. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies* della L. 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter* della L. 633/1941; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171 *bis*, comma 2, L. 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della L. 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102 *quater*, L. 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione,

comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 *ter*, comma 1, L. 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 *ter*, comma 2, L. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 *bis* L. 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 *bis*, comma 2 di detti dati (art. 171 *septies*, L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies*, L. 633/1941).

✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

✓ Reati Ambientali (art. 25 *undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, d.lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, secondo periodo, d.lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. 152/2006);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);
 - Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260 *bis* d.lgs. 152/2006);
 - Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/2006);
 - Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 L. 150/1992);
 - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 *bis* L. 150/1992);
 - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993);
 - Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 d.lgs. 202/2007);
 - Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 d.lgs. 202/2007).
 - Delitti associativi aggravati - ex art 452 *octies* c.p. – dall'avere il sodalizio, in via esclusiva o concorrente, lo scopo di commettere delitto contro l'ambiente (di cui al titolo VI *bis* del libro II del codice penale).
- ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*):
- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12 *bis*, d.lgs. 286/1998).
 - Trasporto o procurato ingresso di stranieri (articolo 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D. Lgs. 286/1998)
 - Morte o lesioni come conseguenze di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12 *bis* D.Lgs. 286/1998).
- ✓ Razzismo e Xenofobia (art. 25 *terdecies*):
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (articolo 3, comma 3 *bis*, della L. 654/1975 e s.m.i., oggi art. 604 *bis* c.p.).
- ✓ Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*):
- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).
- ✓ Reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*):

- Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 d. lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro;
- Omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro;
- Indebita compensazione (art. 10 *quater* d. lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro.

✓ Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*):

- Reati previsti dal d.P.R. 43/1973 e s.m.i. e, in particolare, i seguenti:
 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282);
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283);
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284);
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285);
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286);
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288);
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289);
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290);
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291);
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis*);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater*);
 - Altri casi di contrabbando (art. 292).

Considerato il rimando al decreto in questione, deve porsi attenzione al titolo VII dello stesso, che contiene le fattispecie di reato qui rilevanti; occorre, inoltre, considerare che dal 2016 (per effetto del d.lgs. 8/2016) non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Vi è, pertanto, stata una ampia depenalizzazione.

Diviene, quindi, rilevante ai fini qui d'interesse l'art. 295, comma 1, d.p.r. n. 43, secondo il quale (dopo le modifiche introdotte con il d. lgs. 75/2020): «Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: [...] d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro»; così come l'art. 295, comma 2, stesso decreto: «Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro».

Da quanto sopra discende che l'attenzione deve essere concentrata sui fatti costituenti contrabbando ai sensi del d.P.R. n. 43/1973, qualora ne derivi l'evasione di diritti di confine in misura superiore ad euro 50.000.

✓ Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies):

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

✓ Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies):

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

✓ Responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli olii vergini di oliva ⁽²⁾ (art. 12 L. 9/2013):

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

✓ Reati transnazionali:

reati puniti con pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che vedano il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, e siano, anche alternativamente, commessi: in più di uno Stato anche solo in parte

² I reati presupposto riportati sono generatori di responsabilità amministrativa dell'ente solo se quest'ultimo opera "nell'ambito della filiera degli olii vergini di oliva" e ciò ex art. 12 L. 9/2013.

sostanziale di preparazione, pianificazione, direzione o controllo; in un solo Stato, ma da parte di gruppo criminale impegnato in più Stati; in un solo Stato, ma con effetti sostanziali anche in altro Stato - (art. 3 L. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* d.P.R. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del d.lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2.1.1. I reati commessi all'estero

L'articolo 4 del Decreto stabilisce che gli enti rispondano anche dei reati commessi all'estero, alla duplice condizione che essi abbiano la loro sede principale in Italia e che ricorrano i casi e le ulteriori condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale affinché il cittadino e lo straniero possano essere puniti secondo la legge italiana per reati commessi in territorio estero.

La norma stabilisce, altresì, che la responsabilità degli enti sia perseguita a condizione che nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

La norma prevede, infine, che, nei casi in cui il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si proceda nei confronti dell'ente solo a condizione che detta richiesta sia formulata anche nei confronti dello stesso.

Le regole stabilite dall'articolo 4 e dalle norme richiamate del codice penale riguardano, unicamente, reati commessi totalmente all'estero a opera di soggetti aventi i caratteri di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto ed appartenenti ad enti con sede principale in Italia (peraltro, per buona parte delle fattispecie di reato comprese nella Sezione III del Capo I del Decreto citato, la punibilità di tali soggetti e dell'ente dipenderebbe dalla richiesta del Ministro della giustizia).

In sintesi, dunque, i presupposti necessari per l'applicabilità dell'art. 4 citato e quindi per la punibilità dell'ente ai sensi del Decreto per reati presupposto commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto funzionalmente legato all'ente;
- l'ente deve avere la sede principale in Italia;
- l'ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.;
- se sussistono i casi e le condizioni indicate sub 3), l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo;
- il reo al momento dell'esercizio dell'azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve essere stato estradato.

2.2 Esonero della responsabilità dell'Ente

L'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 prevede l'esonero della responsabilità per reati commessi da soggetti in posizione apicale ove l'ente provi che, prima della commissione del fatto:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi**;
- sia istituito un organismo dell'ente (c.d. "**Organismo di Vigilanza**"), con poteri di autonoma iniziativa e con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione;
- il reato sia stato commesso **eludendo fraudolentemente i modelli esistenti**;
- non vi sia stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di **reato realizzato da soggetto in posizione subordinata**, invece, l'art. 7 del Decreto subordina l'esclusione della responsabilità dell'Ente all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge ed a verificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- stabilire obblighi di informazione da parte di tutti i dipendenti della società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partner, collaboratori a diverso titolo), nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio, garantendo la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo degli strumenti di segnalazione, in applicazione della disciplina del *whistleblowing*;
- introdurre sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: obiettivi e finalità

3.1 Approccio metodologico al Modello

Il presente Modello è stato costituito in linea con gli ultimi aggiornamenti del Decreto, con le Linee Guida e con le indicazioni emerse dalla giurisprudenza.

In particolare, prendendo le mosse dalle ultime linee guida rilasciate da Confindustria, si sono avute le seguenti modifiche legislative ⁽³⁾:

- d.lgs. 195/2021 (attuazione della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale), che è intervenuta a modificare i reati di cui agli artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter.1*, richiamati dall'art. 25 *octies* del Decreto;
- d.lgs. 184/2021 (attuazione della direttiva UE 2018/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio), il cui art. 3 ha introdotto l'art. 25 *octies.1* del Decreto (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- L. 22/2022 (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale), il cui art. 3 ha inserito gli artt. 25 *septiesdecies* (delitti contro il patrimonio culturale) e 25 *duodevicies* (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) del Decreto;

³ L'elenco che segue – che non ha pretesa di esaustività – cita esclusivamente le modifiche intervenute dal 2021 in avanti (quindi dall'emanazione delle coeve linee guida da parte di Confindustria).

- d.lgs. 156/2022 (Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), il cui art. 5 è intervenuto a modificare l'art. 25 *quinquiesdecies* (reati tributari) del Decreto;
- d.lgs. 2/2023 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), il cui art. 5 ha modificato gli artt. 15 (commissario giudiziale) e 17 (riparazione delle conseguenze del reato) del Decreto;
- d.lgs. 19/2023 (Attuazione della Direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere), che ha modificato l'art. 25 *ter*, comma 1 (reati societari), del Decreto;
- d.lgs. 24/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali), il cui art. 23 ha disposto l'abrogazione dell'art. 6, comma 2 *ter* e 2 *quater*, nonché la modifica dell'art. 6, comma 2 *bis*, del Decreto, prevedendo i canali di segnalazione anonima (cd. *Whistleblowing*);
- L. 103/2023, che ha convertito il d.l. n. 69/2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), modificando l'art. 19 d.lgs. 231/2001 in tema di confisca;
- L. 137/2023 di conversione, con modificazioni, del d.l. 105/2023, che ha modificato l'art. 24 del Decreto (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frodi informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) aggiungendo al novero dei reati l'art. 353 c.p. e l'art. 353 *bis* c.p., e ha modificato l'art. 25 *octies* del Decreto (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), aggiungendo l'art. 512 *bis* c.p.;
- L. 6/2024 (Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale);
- d.lgs. 31/2024, il cui art. 7 ha modificato l'art. 59, comma 1 (contestazione dell'illecito amministrativo), e l'art. 61, comma 1 (provvedimenti emessi nell'udienza preliminare), d.lgs. 231/2001;
- d.l. 19/2024 convertito, con modificazioni, dalla L. 56/2024 (modifica all'art. 512 *bis* c.p.);
- d.lgs. 87/2024 (modifiche al sistema sanzionatorio tributario);
- l. 90/2024 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici);
- l. 112/2024 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia);
- l. 114/2024 (modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare).

Il processo per la realizzazione del modello ha seguito le seguenti fasi:

- analisi delle attività svolte nelle diverse aree aziendali al fine di individuare i rischi insiti con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto (c.d. "*mappatura delle aree a rischio*");
- valutazione dei presidi organizzativi e di controllo quali elementi mitigatori dei rischi di commissione dei reati identificati nella mappatura e descrizione dei piani d'azione volti al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- valutazione del "*modello di governance*" con particolare riferimento al sistema delle deleghe e delle procure, al fine di individuare ambiti di miglioramento delle stesse e più in generale del modello organizzativo;
- predisposizione di suggerimenti di azioni di miglioramento del sistema di controllo interno nell'ottica del Decreto (*Action Plan*);
- identificazione e nomina di un c.d. "*Organismo di Vigilanza*" (di seguito anche "*OdV*") – dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e deputato a vigilare sul funzionamento, sull'aggiornamento e sull'osservanza del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- adozione del Codice Etico e di comportamento;

- predisposizione di un sistema disciplinare interno volto a sanzionare le violazioni al Modello, al Codice Etico e di comportamento ed alle procedure interne;
- individuazione delle procedure idonee a regolamentare le attività sensibili individuate.

Il Modello, così definito, si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto (c.d. reati presupposto).

Costituisce, inoltre, un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, *partner*, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto.

3.2 Finalità del Modello

In sintesi, il Modello si propone le seguenti finalità:

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illecite;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

3.3 Struttura del Modello

Il Modello si compone delle seguenti parti:

- la **Parte Generale**, che descrive i contenuti e gli impatti del Decreto, i principi base e gli obiettivi del Modello, le sue modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione, gli elementi del Modello stesso, i principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché la previsione del Sistema disciplinare;
- la **Parte Speciale**, che descrive nel dettaglio, con riferimento ai singoli processi, le attività sensibili, la valutazione/costruzione/adeguamento del sistema dei controlli preventivi, nonché i protocolli specifici relativi alle attività sensibili.

3.4 Destinatari del Modello

Il Modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai Dipendenti della Società, anche se all'estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali prestatori di lavoro temporaneo, interinali, etc.;
- a coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Società, operano su mandato o per conto della stessa (a titolo esemplificativo i consulenti, etc.);
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, *partner in joint-venture* o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di *business*.

Il Consiglio di Amministrazione si coordina con l'Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Il presente documento costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima.

3.5 **Approvazione, modifica e aggiornamento del Modello**

I modelli organizzativi costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione dell'organo dirigente della Società e, pertanto, l'approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva di tale organo.

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, da parte del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e comunque sempre previa consultazione dell'OdV stesso quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della Società.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, al CdA, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Come peraltro chiarito dalle Linee Guida, il CdA, pur con l'istituzione dell'OdV ai sensi del Decreto, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice civile e dallo Statuto della Società, alle quali oggi si aggiungono quelle relative all'adozione e all'efficace attuazione del Modello, nonché al funzionamento dell'OdV stesso.

3.6 **Attuazione del Modello**

L'adozione del presente Modello costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del Modello stesso.

Per la fase di attuazione del Modello l'organo dirigente, supportato dall'Organismo di Vigilanza, sarà responsabile dell'implementazione dei vari elementi del Modello ivi comprese le procedure operative.

In ogni caso, la Società intende ribadire che la corretta attuazione e il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo e un dovere di tutto il personale e, in particolare, di ciascun Responsabile di Direzione/Funzione/Servizio o Ufficio cui è demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle a rischio.

Si ricorda che il mancato rispetto del Modello costituisce, sia per i soggetti in posizione apicale (art. 6 del Decreto), sia per i soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7 del Decreto) fonte di responsabilità disciplinare.

4 **La Mappatura delle aree a rischio**

L'art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto dispone che il Modello debba prevedere un meccanismo volto a *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*.

L'individuazione degli ambiti in cui può sussistere il rischio di commissione dei reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali, volta a verificare l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la realizzazione.

Da questa analisi scaturisce il paragrafo che segue, che costituisce la “Mappatura delle aree a rischio” (di seguito denominato “Mappatura delle aree a rischio” o “Mappatura”) in relazione, ovviamente, al rischio di commissione di reati presupposto in seno alla Società.

Tale analisi è volta ad assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- individuare le Direzioni/Funzioni aziendali che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero essere coinvolte nelle attività “a rischio reato”;
- specificare le fattispecie di reato ipotizzate;
- specificare le concrete modalità realizzative del reato astrattamente ipotizzato;
- individuare gli elementi di controllo posti a presidio dei rischi-reato individuati.

5 Reati rilevanti per la Società

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Società, sono state individuate come evidentemente rilevanti le seguenti aree di responsabilità amministrativa da reato:

- ✓ Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- ✓ Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- ✓ Delitti di criminalità organizzata;
- ✓ Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;
- ✓ Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- ✓ Delitti contro l’industria e il commercio;
- ✓ Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- ✓ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- ✓ Reati Ambientali;
- ✓ Reati tributari.

Sono state ritenute scarsamente o solo potenzialmente rilevanti le seguenti aree di responsabilità amministrativa da reato:

- ✓ Reati societari;
- ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- ✓ Razzismo e Xenofobia;
- ✓ Reati transnazionali;
- ✓ Delitti contro la personalità individuale;
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

Non sono state considerate rilevanti per la Società le seguenti aree di responsabilità amministrativa da reato:

- ✓ Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- ✓ Abusi di mercato;
- ✓ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- ✓ Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- ✓ Delitti contro il patrimonio culturale;
- ✓ Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- ✓ Reati di contrabbando;
- ✓ Responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli olii vergini di oliva.

6 Il Sistema di direzione e controllo della Società

La Società adotta un assetto che vede la presenza di un Consiglio di Amministrazione duale, composto dai consiglieri Laura Marchetti e Fulvio Marchetti, i quali sono fratelli.

La prima, inoltre, è Amministratore delegato e Presidente; mentre il secondo è Amministratore delegato.

I poteri conferiti agli stessi sono sovrapponibili e abbracciano ogni ambito dell'attività sociale.

I due soggetti apicali, inoltre, sono usufruttuari ciascuno del 50% delle quote di partecipazione che compongono il capitale sociale; mentre la nuda proprietà appartiene, per la partecipazione del cui usufrutto gode Laura Marchetti, alla di lei figlia Giuseppina Margherita Avenatti e, per la partecipazione del cui usufrutto gode Fulvio Marchetti, ai di lui figli Lizzy Marchetti e Luca Marchetti.

Tutti i nudi proprietari sono, peraltro, dipendenti della Società.

Quando descritto rende evidente la base familiare su cui la Società si fonda, nonché i rapporti qualificati esistenti tra i soggetti descritti, tutti rilevanti sotto il profilo della *governance* della Società.

La Società, poi, è dotata di revisore legale.

6.1 Responsabilità organizzative e poteri autorizzativi

Come chiarito dalla Linee Guida, il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo, quali per esempio la contrapposizione di funzioni.

La struttura organizzativa della Società è stata formalizzata in un organigramma che individua le linee di dipendenza gerarchica e i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

Con riferimento al sistema autorizzativo, le Linee Guida di Confindustria richiedono che i poteri autorizzativi e di firma vengano assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato, come previsto dalle deleghe e procure conferite.

Inoltre, per quanto di rilevanza ai fini del Decreto, la Società provvede ad:

- aggiornare l'articolazione dei poteri ed il sistema delle deleghe a seguito di modifiche e/o integrazioni delle stesse;
- istituire un flusso informativo formalizzato verso tutte le funzioni, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti;
- supportare l'Organismo di Vigilanza nell'effettuare una verifica periodica del rispetto dei poteri di firma.

6.1.1. Sistema di deleghe e procure

Il Consiglio di Amministrazione della Società è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma.

Attualmente i due consiglieri (che sono entrambi amministratori delegati e, solo Laura Marchetti, anche presidente) hanno riservato a sé i poteri di rappresentanza, gestionali e di spesa e gli altri soggetti operativi in Società svolgono funzioni serventi e ancillari all'esercizio di questi poteri e allo svolgimento delle funzioni di amministrazione e gestione della Società.

Ricordando che tutte le figure operative nell'ambito amministrativo e, in parte, anche in quello operativo, sono legati da rapporto di parentela naturale o acquisita con i soci e gli amministratori (e, quindi, il legame di sangue e di elezione svolge un ruolo determinante rispetto all'aspettativa di fedeltà del dipendente/collaboratore), la Società si è comunque dotata di regole e metodologie di comportamento che assicurano che l'azione dei soggetti intermedi si muova in un quadro di condivisione con gli apicali (listini predeterminati, scontistica individuata nel limite massimo, ecc.).

6.1.2. Principi di controllo e procedure organizzative

Come chiarito dalle Linee Guida di Confindustria, le procedure devono assicurare il rispetto dei seguenti principi:

- ▶ ***“ogni operazione o transazione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.***

Con tale principio la Società intende assicurarsi che, specialmente nelle attività risultate a rischio, sussista un adeguato supporto documentale (c.d. *“tracciabilità”*) su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. A tal fine, è opportuno che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni può essere assicurata anche tramite l'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione, consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti.

- ▶ ***“nessuno può gestire in totale autonomia un intero processo aziendale”.***

Il sistema di controllo deve verificare se sussistano nella Società processi che vengano gestiti da un solo soggetto e, provvedere, in tal caso, a porre in essere le necessarie modifiche in modo tale da assicurare il c.d. principio di *“separazione dei ruoli”*. Tale requisito può essere garantito provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le varie fasi di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo.

Inoltre, al fine di garantire il principio di separazione dei ruoli, è opportuno che i poteri autorizzativi e di firma siano correttamente definiti, assegnati e comunicati in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati.

- ▶ ***“i controlli effettuati devono essere documentati”.***

Le procedure con cui vengono effettuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (*self assessment, indagini a campione*, etc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: *report degli audit*).

Inoltre, la Società stabilisce che devono essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla Mappatura, nonché in tutti i processi aziendali, i seguenti principi di controllo:

- garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio;
- definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, quando richiesto, in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
- regolamentare l'attività a rischio, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, etc.);
- assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. È opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi abbia autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti;
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate e la correttezza dei risultati emersi;
- garantire la presenza di appositi meccanismi di *reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale che svolge l'attività considerata a rischio (*report* scritti, relazioni, etc.);
- garantire l'affidabilità del *reporting* finanziario al vertice aziendale;
- garantire la presenza di appositi canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza, il quale può richiedere informazioni e/o incontri con i singoli responsabili di funzione e con il personale dedicato allo svolgimento delle attività rilevate come sensibili ai sensi del Decreto;
- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, etc.).

6.1.3. Sistema di Gestione ambiente salute e sicurezza

Il Sistema di Gestione ambiente salute e sicurezza, fornisce all'organizzazione gli elementi per un efficace controllo dei rischi e per un miglioramento continuo delle prestazioni; esso costituisce la base per la crescita della cultura e il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

6.2 Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli devono prevedere "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati".

Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

Sempre sulla base dei principi indicati nelle suddette Linee Guida, il sistema di controllo relativo ai processi amministrativi e, in particolare, al processo di gestione delle risorse finanziarie si basa sulla segregazione dei ruoli nelle fasi chiave del

processo, segregazione che è adeguatamente formalizzata e per la quale è prevista una buona tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:

- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie la Società si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza, conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- la gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito è effettuata esclusivamente da soggetti autorizzati dalla Società, dotati di adeguati poteri formalizzati;
- sono stabiliti dei limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative aziendali;
- la gestione dei flussi finanziari è effettuata in maniera tale che vi sia segregazione delle funzioni tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche hanno sempre una causale espressa, sono motivate dal soggetto richiedente e sono documentate e registrate, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- le operazioni relative alla gestione della piccola cassa sono adeguatamente registrate;
- la Società non predilige i flussi sia in entrata che in uscita tramite denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa), ma, essendo l'esercizio aperto al pubblico e, quindi, anche ai piccoli clienti, i pagamenti per contanti sono garantiti, come doveroso, nelle soglie di legge;
- i pagamenti a terzi sono effettuati mediante circuiti bancari e con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società;
- gli incassi e i pagamenti della Società sono sempre tracciabili e documentabili;
- i pagamenti vengono effettuati in linea coi termini contrattuali;
- le spese sostenute tramite carte di credito aziendale sono periodicamente riviste dal personale.

7 Il Codice Etico e di comportamento

La Società ha adottato il Codice Etico e di comportamento, il cui fine ultimo consiste nella indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui debbono essere permeati il comportamento delle società del Gruppo stesso e dei destinatari del Codice in generale.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e di comportamento, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico e di comportamento della Società, in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

Nel caso in cui una delle disposizioni del Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, prevarrà quanto stabilito dal Codice.

L'inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare.

8 Il Sistema Disciplinare

L'effettiva operatività del Modello deve essere garantita da un adeguato Sistema Disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

Il Modello costituisce un insieme di regole alle quali tutti i Destinatari dello stesso sono tenuti ad attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni. Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (*full time o part time*), con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata) è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Come anche chiarito dalla Linee Guida di Confindustria, la previsione di un sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori, deve essere differenziato in ragione delle varie tipologie di rapporti di lavoro esistenti (dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori esterni) e, in caso di rapporto di lavoro subordinato, rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), la legislazione speciale ed il principio di tipicità delle violazioni relativamente alle c.d. sanzioni manutentive del rapporto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

L'OdV, ove nel corso dell'attività ne ravvisi gli estremi, potrà dare avviso all'organo apicale di comportamenti suscettibili di essere fonte di responsabilità disciplinare.

8.1 *Lavoratori dipendenti non dirigenti*

Le violazioni delle regole di comportamento dettate nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Pertanto, la tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dalla competente contrattazione collettiva (CCNL), tenuto conto della particolare delicatezza del sistema e della gravità delle violazioni del Modello. Il tipo e l'entità delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Sul piano procedurale, si applica l'art. 7 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e l'irrogazione della relativa sanzione avranno luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di *privacy* e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri propri dell'organo apicale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dall'organo apicale nel pieno rispetto CCNL.

8.2 *Lavoratori dipendenti dirigenti*

Il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle disposizioni e delle procedure organizzative previste dal Modello, così come l'adempimento dell'obbligo di far rispettare quanto previsto dal Modello stesso, costituiscono elementi fondamentali del rapporto sussistente tra essi e la Società.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento intenzionalmente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, oppure ancora qualora sia provato che un dirigente abbia consentito a dipendenti a lui gerarchicamente subordinati di porre in essere condotte costituenti violazione del Modello e dei protocolli, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in ragione della gravità della condotta del dirigente e in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza dell'organo apicale.

8.3 *Misure nei confronti degli Amministratori e del Revisore*

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del o degli amministratori che hanno commesso le infrazioni. In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le infrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è competente, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

In caso di violazione accertata delle prescrizioni del Modello da parte di un componente del Revisore, il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza, propone all'Assemblea, ove ne ricorrano i presupposti, l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvederà agli ulteriori incumbenti previsti dalla legge.

8.4 *Misure nei confronti di consulenti e fornitori*

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei fornitori delle regole di cui al Decreto e contenute anche nel Codice Etico e di comportamento agli stessi applicabili o di commissione dei reati nello svolgimento della loro attività è sanzionata secondo quanto previsto nella normativa vigente e nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

8.5 *Misure nei confronti dei destinatari delle segnalazioni ("whistleblowing")*

La Società, in caso di violazione delle disposizioni normative in materia di *whistleblowing* al fine di tutelare l'identità del segnalante e lo stesso da eventuali atti di ritorsione o discriminazione, potrà applicare in relazione al destinatario della segnalazione le seguenti sanzioni:

- **Organismo di Vigilanza**

In caso di violazione del presente Modello o di violazione della riservatezza dell'identità del segnalante da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'Organismo informeranno immediatamente il Consiglio di Amministrazione. Il CdA, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno posto in essere la violazione e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

- **qualsiasi altro soggetto nella sua qualità di destinatario delle segnalazioni**

In caso di violazione del presente Modello o di violazione della riservatezza dell'identità del segnalante da parte di qualsiasi altro soggetto nella sua qualità di destinatario delle segnalazioni, verrà informato immediatamente il CdA: tale Organo, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli

opportuni provvedimenti in considerazione delle violazioni e della condotta posta in essere oltre ad eventuali ulteriori previsioni di legge.

9 L'Organismo di Vigilanza

9.1 Funzione

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa ed ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di sorvegliare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, come individuati nel paragrafo precedente;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale, alle attività svolte dalla Società o al quadro normativo di riferimento.

9.2 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- ✓ **AUTONOMIA E INDIPENDENZA:** l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come dei suoi membri, costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo.

I concetti di autonomia e indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di verifica del rispetto, nella operatività aziendale, dei protocolli applicati, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, per maggiormente garantire l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dello stesso risorse aziendali, di numero e competenze proporzionate ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del *budget* aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.

- ✓ **PROFESSIONALITÀ:** l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico- professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto, è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In

particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenziale.

Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico *budget* di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad es. in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.;

- ✓ **CONTINUITÀ D'AZIONE:** l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza composto esclusivamente da membri interni all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso; la continuità di azione, invece, deve essere intesa come monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente, verifica dell'intercettazione di anomalie e segnalazioni in caso di necessità di miglioramento/modifica.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei criteri di cui sopra, in forma collegiale da un numero di membri minimo di due, di cui almeno uno non appartenente al personale della Società; uno dei membri è nominato Presidente dell'OdV e in caso di organo duale il Presidente deve essere esterno alla Società.

9.3 **Requisiti di eleggibilità**

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del d.lgs. 159/2011;
- essere condannati, anche emessa ex art. 444 ss. c.p.p., per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal d.lgs. 231/2001 (salva, ovviamente, estinzione del reato o riabilitazione);
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non potranno altresì essere nominati componenti dell'OdV coloro i quali abbiano ricoperto il ruolo di componente dell'OdV in una società in precedenza ritenuta responsabile di un reato rilevante ai fini 231, nell'ipotesi in cui sia stata eccitata omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso OdV.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, comporta la facoltà di revoca dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso, il Consiglio di Amministrazione provvederà altresì alla sostituzione del membro dell'Organismo che è stato revocato.

9.4 **Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui *curricula* ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente.

Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'OdV rimane in carica per un massimo di 3 anni, in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- un grave inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

È fatto obbligo per ciascun membro dell'OdV di comunicare al Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente dell'OdV stesso, la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi motivo, compresa l'applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, avendo cura di dare avviso della sua decisione con congruo anticipo (non inferiore, comunque, ad un mese).

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inadatto.

9.5 Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta uno dei membri ne abbia chiesto la convocazione al Presidente, giustificando l'opportunità della convocazione. Inoltre, può delegare specifiche funzioni ad un suo membro. Ogni riunione dell'OdV è verbalizzata.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato.

Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni e Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'OdV, in ogni caso, si impegna a svolgere le proprie funzioni non creando intralcio all'attività della Società oppure, ove sia necessario, recandone il minimo possibile.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'OdV si coordina con il Consiglio di Amministrazione per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello. L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza richiede il proprio *budget* annuale al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;

- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio Sindacale;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a Consulenti, *Partner* della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello;
- verificare i principali atti societari e contratti conclusi dalla Società in relazione alle attività sensibili e alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello;
- proporre all'Organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni;
- nel caso di segnalazioni relative a violazioni del Modello o alla commissione di reati di cui al Decreto, svolgere adeguate verifiche;
- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con l'organo apicale, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche di cui al Decreto;
- redigere, con cadenza minima annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- coordinarsi con il Consiglio di Amministrazione al fine di individuare le tipologie dei destinatari del Modello in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società;
- verificare periodicamente l'efficace svolgimento della Formazione in merito al Modello.

9.6 *Sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza*

Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi della Società

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, con due diverse modalità:

- su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- su base annuale, tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:
 - sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
 - eventuali discrepanze tra gli Strumenti di attuazione del Modello e il Modello stesso;
 - eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto, nonché in merito alla eventuale commissione di reati;
 - segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
 - procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
 - valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;
 - eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
 - rendiconto delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a sua volta, facoltà di richiedere la convocazione dei predetti Organi sociali per motivi urgenti.

Reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, siccome modificato dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 (con cui è stata introdotta la disciplina del whistleblowing), prevede che il modello contempli uno o più canali che consentano ai soggetti indicati dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto medesimo e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione.

A questo riguardo la Società ha istituito un canale di comunicazione informatico – casella di posta elettronica dedicata – che farà capo alla casella di posta elettronica odv@fratelli-marchetti.it

La società, inoltre, si è adeguata alle previsioni di cui al d.lgs. 24/2023 (attuazione della direttiva UE 2019/1937 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni nazionali, cd. *whistleblowing*).

Visti, in particolare, gli artt. 4 e 5 del d.lgs. 24/2023 e, anche, le linee guida ANAC in materia (approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023), la società ha istituito un canale di segnalazione, retto da uno specifico applicativo informatico (implementato all'uopo), che consente la segnalazione, anche anonima, con modalità conformi alla previsione normativa e indicato, altresì, un riferimento telefonico, onde consentire le segnalazioni in forma orale.

La gestione dei canali di segnalazione citati è stata affidata al presidente dell'OdV, avendo ritenuto che l'assegnazione ad un soggetto esterno ed autonomo alla società fosse garanzia di indipendenza ed efficienza dello strumento.

9.7 *I canali informatici e telefonici di segnalazione sono indicati nella seguente sezione del sito: Whistleblowing.*

Oltre a quanto sopra l'OdV deve ricevere, da parte di tutte le funzioni aziendali, le informazioni aventi carattere di segnalazione/flusso tempestivo ovvero le informazioni/reportistiche su eventi e/o attività sensibili ai sensi del Decreto.

Le informazioni fornite all'OdV mirano al migliorare le sue attività di pianificazione dei controlli e non comportano un'attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "a Rischio-Reato", nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere, altresì, i seguenti flussi informativi specifici:

- ogni fatto o notizia relativo ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 6, commi 2-bis d.lgs. 231/2001, il c.d. *whistleblowing* disciplinato dal paragrafo 10.7;
- l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti o di dipendenti ai quali sono stati contestati reati ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- le decisioni di apportare modifiche all'assetto societario;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Società per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati con riferimento a violazioni del Modello e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.

Le ulteriori tipologie di informazioni che i Responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere, oltre alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'OdV, sono stabilite, anche attraverso la definizione di una specifica procedura operativa e/o l'integrazione di procedure esistenti, dall'OdV stesso.

L'OdV adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.

La Società garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni ricevute e la documentazione gestita dall'OdV in genere sono conservate dall'OdV stesso in un apposito archivio, cartaceo o informatico.

L'accesso a tale archivio è consentito, previa richiesta all'OdV ed autorizzazione da parte dello stesso, all'organo apicale, a soggetti dallo stesso delegati, nonché ai soggetti autorizzati di volta in volta dall'OdV.

9.8 Whistleblowing

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, la Società ha attivato, quale opportuno canale di comunicazione delle Segnalazioni, dedicato e che garantisca la riservatezza delle comunicazioni, un'apposita casella di posta elettronica riservata all'Organismo di Vigilanza, il cui indirizzo è odv@fratelli-marchetti.it.

Le segnalazioni, altresì, possono essere inoltrate attraverso il seguente collegamento:

<https://whistlesblow.it/c/flli-marchetti-srl/1>.

L'Organismo agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

Al riguardo, la Società ha previsto opportune misure per garantire che solo i membri dell'Organismo di Vigilanza possano avere accesso alle suddette comunicazioni.

Altresì la Società ha previsto specifici strumenti a tutela del *whistleblower* affinché non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione effettuata in buona fede.

In particolare, si ricorda che sono vietate e saranno oggetto di tutela in ogni sede:

- le condotte di chi pone in essere con dolo o colpa grave segnalazioni che risultino infondate;
- i comportamenti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, da parte dei lavoratori (dirigenti e subordinati) nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento al diritto di riservatezza.

10 Formazione e diffusione del Modello

10.1 Piano di formazione del Modello

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati di cui al Decreto.

A tal fine, la Società provvede a sviluppare un'adeguata attività di formazione periodica differenziata a seconda che essa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità (formazione generale) o ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio e ai preposti al controllo interno (formazione specifica).

I requisiti di dette attività di formazione sono i seguenti:

- essere adeguate alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, etc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno della Società (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, etc.);

- il relatore deve essere persona competente e autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che essa intende perseguire;
- la partecipazione all'attività di formazione deve essere obbligatoria.

La formazione può essere classificata in generale o specifica. In particolare, la **formazione generale** deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire a ogni individuo di:

- conoscere i precetti stabiliti dal Decreto e di essere consapevole che la Società intende farli propri e renderli parte integrante della cultura aziendale;
- conoscere gli obiettivi che la Società si prefigge di raggiungere tramite l'implementazione del Modello e le modalità con le quali le mansioni di ciascuno possono contribuire al raggiungimento degli stessi;
- avere cognizione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all'interno del sistema di controllo interno presente nella Società;
- conoscere quali sono i comportamenti attesi o accettabili e quelli non accettabili dalla Società;
- conoscere i canali di *reporting* adeguati al tipo di informazione che si vuole comunicare e al soggetto cui si vuole far arrivare la comunicazione stessa, e, in particolare, sapere a chi segnalare e con quali modalità la presenza di anomalie nello svolgimento delle attività aziendali;
- essere consapevole dei provvedimenti disciplinari applicabili nel caso di violazioni delle regole del presente Modello;
- conoscere i poteri e i compiti dell'OdV.

La **formazione specifica**, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente "a rischio reato". Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale sia specifica. In particolare, la formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l'attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità di individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno, cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio, saranno destinatari di una formazione specifica al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello, saranno organizzati dei moduli di approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

10.2 **Comunicazione del Modello**

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida di Confindustria, la Società promuove un'adeguata diffusione del presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello.

In particolare, la comunicazione per essere efficace deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), di tempestività, di aggiornamento (deve contenere l'informazione più recente) e di accessibilità.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello deve essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio l'invio di e-mail e/o la pubblicazione sulla rete aziendale e/o la formazione in aula.

10.3 *Informativa ai collaboratori e partner*

La Società promuove la conoscenza dei principi e delle regole previsti dal Codice Etico e di comportamento e dal presente Modello anche tra i consulenti, i *partner*, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori.

A tali soggetti verranno, pertanto, fornite apposite informative e predisposti meccanismi per l'inserimento e l'accettazione di clausole contrattuali specifiche che le varie funzioni aziendali, per le rispettive competenze, provvederanno a inserire negli schemi contrattuali di riferimento.

PARTE SPECIALE

11 Premessa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto aziendale (*risk self assessment*), ha identificato le attività sensibili (suddivise per processo ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

La presente Parte Speciale del Modello si propone di disciplinare concretamente e in modo uniforme le condotte dei Destinatari del Modello, tramite la costruzione di un insieme strutturato di regole di comportamento e di elementi di controllo, diretti a prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.

La Presente Parte Speciale è articolata per processo e si compone delle seguenti parti:

- ✓ **Attività sensibili:** sono riportate le attività collegate al processo, nello svolgimento delle quali è stato riscontrato un rischio potenziale di commissione di alcuni reati richiamati dal Decreto.
- ✓ **Famiglie di reato potenzialmente rilevanti:** sono identificati, per ciascuna famiglia di reato, i reati potenziali associabili alle attività sensibili.
- ✓ **Sistema di controllo a presidio del rischio reato:** sono identificati i protocolli generali di comportamento applicabili a tutte le attività sensibili, nonché i protocolli specifici di prevenzione, per ciascuna delle attività a rischio identificate.

Nello specifico, la Parte Speciale è composta da sezioni ciascuna riferita ai processi sensibili individuati come di seguito rappresentati:

- Sez. A - Acquisti
- Sez. B – Amministrazione e Finanza
- Sez. C – Gestione del personale
- Sez. D - Informatica
- Sez. E – Vendite
- Sez. F - Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Sez. G – Ambiente
- Sez. H - Salute e Sicurezza sul lavoro
- Sez. I – Logistica

Per ogni processo individuato, sono state individuate le **attività sensibili** suddivise come di seguito rappresentate.

SEZIONE	NOME DEL PROCESSO
Sez. A	ACQUISTI
	<i>Attività Sensibile</i>
ACQ.1	<ul style="list-style-type: none"> Gestione degli acquisti di beni e servizi (compresa la fase di qualifica e selezione dei fornitori)
ACQ.2	<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle consulenze
SEZ. B	AMMINISTRAZIONE E FINANZA
	<i>Attività Sensibile</i>
FIN.1	<ul style="list-style-type: none"> Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività aziendali nelle scritture contabili, nei Bilanci, nelle relazioni e in altri documenti aziendali
FIN.2	<ul style="list-style-type: none"> Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali ed accesso alla documentazione
FIN.3	<ul style="list-style-type: none"> Rapporti con i Soci e il Revisore
FIN.4	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con Banche ed intermediari finanziari
FIN.5	<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle risorse finanziarie
FIN.6	<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza
FIN.7	<ul style="list-style-type: none"> Gestione della fiscalità (imposta dirette, indirette, VAT, Transfer Pricing, etc.), calcolo dell'obbligazione tributaria, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche con il supporto di consulenti esterni
FIN.8	<ul style="list-style-type: none"> Gestione del credito (dalla valutazione della clientela, all'assegnazione del limite di credito, all'eventuale cessione del credito, al recupero del credito)
SEZ. C	GESTIONE DEL PERSONALE
	<i>Attività Sensibile</i>
HR.1	<ul style="list-style-type: none"> Selezione, assunzione del personale
HR.2	<ul style="list-style-type: none"> Gestione del sistema premiante
HR.3	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei benefit aziendali (es. autovetture, carte di credito, carta carburante)
HR.4	<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici (es. per attività formative)
HR.5	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con i sindacati
SEZ. D	INFORMATICA
	<i>Attività Sensibile</i>
IT.1	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei sistemi <i>software</i>
IT.2	<ul style="list-style-type: none"> Gestione della rete e dell'<i>hardware</i>
IT.3	<ul style="list-style-type: none"> Gestione e presidio della sicurezza informatica e degli accessi
SEZ. E	VENDITE
	<i>Attività Sensibile</i>
VEN.1	<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle vendite
SEZ. F	RAPPORTI CON LA PA
	<i>Attività Sensibile</i>
PA. 1	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività
PA.2	<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle verifiche ispettive da parte della PA (ad es. INPS, ASL, Ispettorato del Lavoro, GdF, Vigili del Fuoco, Garante della Privacy, ARPA, etc.)
PA.3	<ul style="list-style-type: none"> Gestione degli adempimenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta, adempimenti relativi l'amministrazione del personale, etc.)
PA.4	<ul style="list-style-type: none"> Gestione delle certificazioni
SEZ. G	AMBIENTE
	<i>Attività Sensibile</i>
AMB.1	<ul style="list-style-type: none"> Gestione della <i>compliance</i> ambientale
AMB.2	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rifiuti
AMB.3	<ul style="list-style-type: none"> Gestione e monitoraggio delle emissioni, tra cui gestione del processo di rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni e gestione delle attività di verifica del rispetto dei limiti e delle prescrizioni
AMB.4	<ul style="list-style-type: none"> Gestione del rumore
SEZ. H	SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
	<i>Attività Sensibile</i>
SSL.1	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli <i>standard</i> tecnico-strutturali

SSL.2	<ul style="list-style-type: none"> Identificazione e valutazione dei rischi, predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL
SSL.3	<ul style="list-style-type: none"> Definizione delle risorse, dei ruoli, delle responsabilità e autorità nell'organizzazione
SSL.4	<ul style="list-style-type: none"> Definizione dei requisiti di competenza, abilità e consapevolezza dei lavoratori
SSL.5	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione, partecipazione e consultazione: gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze
SSL.6	<ul style="list-style-type: none"> Definizione delle misure per il controllo operativo e la gestione del cambiamento
SSL.7	<ul style="list-style-type: none"> Approvvigionamento e gestione degli appalti; acquisizione di documentazioni / certificazioni obbligatorie di legge
SSL.8	<ul style="list-style-type: none"> Preparazione e risposta alle emergenze
SSL.9	<ul style="list-style-type: none"> Sorveglianza sanitaria
SSL.10	<ul style="list-style-type: none"> Gestione di incidenti non conformità e azioni correttive

12 Protocolli generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

- In linea generale, è **proibita ogni forma di corruzione** a favore di chiunque (cioè a favore non solo di Soggetti Pubblici, ma anche di soggetti che operano per conto di società o enti privati).
- È vietata l'**offerta, la promessa e la dazione, nonché la sollecitazione, accettazione e ricezione di pagamenti corruttivi** da parte delle persone della Società e di chiunque operi in nome o per conto della Società.
- In base a tale principio è tassativamente proibito e verrà sanzionato senza alcuna tolleranza sia il fatto che le persone della Società sollecitino, ricevano o accettino **la promessa o la dazione di un vantaggio economico o di altra utilità**, sia il fatto che le persone della Società (o le terze parti) offrano, promettano o elargiscano un vantaggio economico o altra utilità a **favore di Soggetti Pubblici o di soggetti che operano per conto di società o enti privati o comunque di terze parti**.

È comunque fondamentale tenere presente che la corruzione può assumere una varietà di forme (non soltanto l'offerta o elargizione di denaro o qualsiasi altro bene di valore o utilità). Di fatto anche pratiche commerciali comuni o attività sociali - quali omaggi e ospitalità - possono, in alcune circostanze, rappresentare atti di corruzione.

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui alle successive Sezioni, si attuano i seguenti **protocolli generali di comportamento**:

- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i **soggetti** che siano stati **preventivamente identificati** mediante deleghe, procure, organigrammi, *job description*, procedure o eventuali disposizioni organizzative;
- sono legittimati a **trattare e a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione** solo soggetti che siano stati **previamente identificati** a tale scopo;
- il **sistema di deleghe e poteri di firma** verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- la **formazione e l'attuazione delle decisioni** della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto, nel Codice Etico e di comportamento e negli Strumenti di attuazione del Modello;
- sono formalizzati i **livelli di dipendenza gerarchica e funzionale** e sono descritte le diverse mansioni presenti in seno alla Società;
- le fasi di **formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società** sono sempre documentati e ricostruibili;
- l'**assegnazione e l'esercizio dei poteri** nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è **identità soggettiva fra** coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

- per tutte le attività sensibili sono implementati ed attuati **specifici presidi di controllo** ed è individuato, quale Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, salvo diversa indicazione, il Responsabile della Funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il Responsabile interno:
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Funzioni aziendali o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità;
 - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- l'**accesso ai dati** della Società è conforme alla normativa in tema di *privacy*;
- la scelta di eventuali **consulenti esterni** è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i **sistemi premianti** ai Dipendenti rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i **flussi finanziari** della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- tutte le **forme di liberalità** finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate;
- l'**Organismo di Vigilanza** verifica che i protocolli di controllo della presente Parte Speciale siano oggetto di piena attuazione nel contesto delle procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio.

A. ACQUISTI

A.1. Le attività sensibili

In relazione al processo “ACQUISTI”, individuato in Società come potenzialmente a rischio reato, si riportano di seguito le attività nello svolgimento delle quali, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione di alcuni dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, se commessi nell’interesse o a vantaggio della Società:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi (compresa la fase di qualifica e selezione dei fornitori)
- Gestione delle consulenze (fiscali, amministrative, legali)

A.2. Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle attività sensibili relative agli “ACQUISTI” di cui al paragrafo A.1, la Società ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24):

- ✓ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
- ✓ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
- ✓ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- ✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.);
- ✓ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- ✓ Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*):

- ✓ Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.P.R. 309/1990);
- ✓ Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.);
- ✓ Qualsiasi delitto se commesso “*avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*” (art. 24 *ter*, comma 1, d. lgs. 231/2001); la locuzione rimanda alla circostanza aggravante di cui all’art. 416 *bis*.1 c.p. e, quindi, si richiede condotta attuata con violenza o minaccia tipicamente mafiosa (Cass. n. 6035/2022) o funzionalizzata all’agevolazione mafiosa (Cass. n. 8349/2022).

<p><u>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); ✓ Alterazione di monete (art. 454 c.p.); ✓ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); ✓ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); ✓ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); ✓ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.); ✓ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.); ✓ Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); ✓ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.); ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).
<p><u>Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); ✓ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); ✓ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); ✓ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).
<p><u>Reati societari (art. 25 ter):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
<p><u>Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
<p><u>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.) ✓ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) ✓ Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)
<p><u>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies1):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.); ✓ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater); ✓ Frode informatica (art. 640 ter c.p.) ove realizzi trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale; ✓ Delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio previsti nel codice penale quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (delitti contro la fede pubblica al titolo VII del libro II del codice penale; delitti contro il patrimonio al titolo XIII sempre del libro secondo; delitti che comunque offendano il patrimonio sono tutti quelli il cui effetto è una lesione di tale tipo, al di là della loro collocazione codicistica) ✓ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.).
<p><u>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
<p><u>Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. 74/2000); ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. 74/2000);

- ✓ Emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 74/2000);
- ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 74/2000);
- ✓ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 74/2000);
- ✓ Dichiarazione infedele (art. 4 d. lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro;
- ✓ Omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro;
- ✓ Indebita compensazione (art. 10 quater d. lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro.

Contrabbando (art. 25 sexiesdecies):

- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282);
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283);
- ✓ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284);
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285);
- ✓ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286);
- ✓ Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
- ✓ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288);
- ✓ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289);
- ✓ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290);
- ✓ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291);
- ✓ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis);
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater);
- ✓ Altri casi di contrabbando (art. 292).

Considerato il rimando al decreto in questione, deve porsi attenzione al titolo VII dello stesso, che contiene le fattispecie di reato qui rilevanti; occorre, inoltre, considerare che dal 2016 (per effetto del d.lgs. 8/2016) non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Vi è, pertanto, stata una ampia depenalizzazione.

Diviene, quindi, rilevante ai fini qui d'interesse l'art. 295, comma 1, d.p.r. n. 43, secondo il quale (dopo le modifiche introdotte con il d. lgs. n. 75/2020): «Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: [...] d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro»; così come l'art. 295, comma 2, stesso decreto: «Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro».

Da quanto sopra discende che l'attenzione deve essere concentrata sui fatti costituenti contrabbando ai sensi del d.p.r. n. 43/1973, qualora ne derivi l'evasione di diritti di confine in misura superiore ad euro 50.000.

A.3. I protocolli generali di prevenzione

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nelle attività del processo di ACQUISTO.

È fatto divieto:

- dare destinazione diversa da quella promessa a somme erogate da qualsiasi ente pubblico o unionale;
- ricevere erogazioni dai medesimi soggetti in assenza delle condizioni previste;

- turbare in qualsiasi modo incanti o intercorsi nelle modalità di realizzazione dell'incanto;
- agire con artificiosità verso lo Stato o qualsiasi ente pubblico, anche unionale anche mediante mezzo informatico;
- relazionarsi con qualsiasi organizzazione dedita al delitto;
- turbare in qualsiasi modo, ivi compresa la minaccia o violenza e la frode, l'industria o il commercio;
- falsificare, alterare o spendere monete o qualsiasi altro valore che siano stati falsificati o alternati;
- procurarsi beni con segni mendaci o violatori di titolo di privativa;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);
- fornirsi sfruttando l'intermediazione illecita del lavoro e, più in generale, il suo sfruttamento;
- ricevere, impiegare, trasferire e svolgere ogni operazione economicamente rilevante con beni o denari provenienti da delitto;
- utilizzare strumenti di pagamento diversi dal contante falsi o di cui si ha il possesso indebito;
- fornirsi da soggetti che utilizzino il lavoro di cittadini di Paesi terzi, i quali soggiornino irregolarmente in Italia;
- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Consulenti e Partner che superino il compenso medio del mercato di riferimento – o determinato dagli usi – per analoghe prestazioni;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale, sproporzionate rispetto ai potenziali benefici e comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati;
- effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi;
- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- cedere ad indebite raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti alla Pubblica Amministrazione tali da indurli in errori di valutazione;
- ottenere, importare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale.

A.4. **Protocolli specifici di prevenzione**

Per le attività relative alla **gestione degli acquisti di beni e servizi** (compresa la fase di qualifica e selezione dei fornitori) i protocolli di prevenzione prevedono che:

- gli acquisti siano effettuati nell'ambito del *budget* definito ed approvato;
- i casi di acquisti in urgenza o in deroga alla procedura siano adeguatamente autorizzati da soggetti aventi idonei poteri di firma;
- l'acquisto di beni, servizi avvenga in un contesto concorrenziale nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e qualità del bene o servizio acquistato;
- la documentazione inerente gli acquisti consenta di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'*iter* procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;

- nella scelta del fornitore siano preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti, tra cui la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato;
- siano previsti criteri tecnico/economici per la selezione di potenziali fornitori che prevedano anche la verifica sulla sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista per legge (ad esempio il documento unico di regolarità contributiva – DURC);
- la Società predisponga un'anagrafica fornitori in cui siano censiti tutti i fornitori;
- la Società, prima di eventuali inserimenti, modifiche o abilitazioni di fornitori in anagrafica, assicuri:
 - l'identificazione dei documenti minimi necessari all'apertura o alla modifica delle anagrafiche fornitori;
 - la coerenza e correttezza dei dati forniti dal fornitore;
 - l'esistenza e operatività del fornitore;
 - sede e/o la residenza fiscale del fornitore (in modo da permettere di monitorare eventuali fornitori e/o operazioni con fornitori con sede o residenza in "paradisi fiscali" così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti, quali UE ed OCSE);
- l'iscrizione e/o modifica del fornitore in anagrafica sia effettuata solo a seguito di controlli dei documenti minimi necessari ai fini dell'apertura e solo dopo la conclusione di un processo autorizzativo interno da parte dei soggetti autorizzati;
- l'ordine di acquisto sia completo di tutte le informazioni necessarie relative all'oggetto della fornitura, e sia approvato da soggetti dotati di adeguati poteri;
- il contratto/lettera di incarico o, comunque, il carteggio commerciale il cui insieme costituisce l'accordo tra le parti, contenga la cd "clausola 231";
- siano svolte verifiche della coerenza delle fatture inviate dai fornitori rispetto ai tempi/prezzi definiti;
- in sede di registrazione della fattura dei fornitori sia effettuata la verifica della correttezza delle indicazioni presenti nella fattura, relative a tutti gli elementi richiesti dal Codice civile e dalle leggi tributarie, nonché la verifica della corretta imputazione contabile;
- il pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi sia effettuato solo a seguito dell'avvenuto ricevimento del bene o servizio, nonché della verifica della conformità del bene o servizio alla richiesta d'ordine effettuata, ovvero al contratto;
- l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbia sempre una causale espressa e sia documentato e registrato in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- gli acquisti siano sempre condivisi con il responsabile e, se persona diversa, con il soggetto dotato del potere di impegnare la Società;
- gli acquisti siano sempre effettuati avendo cura di raccogliere più offerte;
- gli acquisti ricorrenti o, comunque, di volume significativo (oltre i 1.000,00 euro), siano sempre effettuati avendo consentito al responsabile e, se persona diversa, al soggetto dotato del potere di impegnare la società, di valutare le offerte e, quindi, di intervenire nella fase genetica del procedimento di acquisto;
- gli acquisti per singolo affare o, comunque, legati ad una contingenza, e di importo non elevato (entro i 1.000 euro), siano effettuati consentendo al responsabile e, se persona diversa, al soggetto dotato del potere di impegnare la società, di verificare l'ordine e di valutare le offerte diverse da quella selezionata e, quindi, di intervenire nella fase di conclusione del procedimento di acquisto;
- tutti gli acquisti, in ogni caso, devono consentire di tracciare le varie fasi (richiesta di offerta, offerta, eventuale trattativa e conclusione dell'affare) e identificare i soggetti coinvolti;
- tutti i fornitori devono essere periodicamente verificati (controllo da fonte aperta, controllo da visura camerale, ricerca di contatto con canale diverso da quello solitamente praticato) con intervallo da determinarsi in relazione al tipo di fornitore, alla continuità di rapporto e all'entità delle forniture, ma, comunque, almeno con cadenza biennale.

Per le attività relative alla **gestione delle consulenze (fiscali, amministrative, legali)** i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i consulenti/fornitori esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza attraverso un processo documentato di selezione e di obiettiva comparazione delle offerte di prestazione;
- l'individuazione di consulenti esterni sia sempre motivata dalla funzione aziendale competente per la selezione;

- la nomina dei consulenti avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- l'incarico a consulenti/fornitori esterni sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti/fornitori esterni in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata.

B. AMMINISTRAZIONE E FINANZA

B.1. Le attività sensibili

In relazione al processo "B. AMMINISTRAZIONE E FINANZA", individuato in Società come potenzialmente a rischio reato, si riportano di seguito le attività nello svolgimento delle quali, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione di alcuni dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, se commessi nell'interesse o a vantaggio della Società:

- Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività aziendali nelle scritture contabili, nei Bilanci, nelle relazioni e in altri documenti aziendali
- Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali ed accesso alla documentazione
- Rapporti con i Soci e il Revisore
- Gestione della fiscalità (imposta dirette, indirette, etc.), calcolo dell'obbligazione tributaria, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche con il supporto di consulenti esterni
- Gestione dei rapporti con Banche ed intermediari finanziari
- Gestione delle risorse finanziarie
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza
- Gestione del credito (dalla valutazione della clientela, all'assegnazione del limite di credito, all'eventuale cessione del credito, al recupero del credito)
- Gestione delle donazioni e/o atti di liberalità

B.2. Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle attività sensibili relative al "AMMINISTRAZIONE E FINANZA" di cui al paragrafo B.1, la Società ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis):

- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- ✓ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- ✓ Falsità in atti (capo III del titolo VII del libro II del codice penale) perpetrata su documento informatico (art. 491 *bis* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter):

- ✓ Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.P.R. 309/1990);

- ✓ Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.);
- ✓ Qualsiasi delitto se commesso "avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" (art. 24 ter, comma 1, d. lgs. 231/2001); la locuzione rimanda alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e, quindi, si richiede condotta attuata con violenza o minaccia tipicamente mafiosa (Cass. n. 6035/2022) o funzionalizzata all'agevolazione mafiosa (Cass. n. 8349/2022).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1):

- ✓ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ✓ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- ✓ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Reati societari (art. 25 ter):

- ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ✓ False comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- ✓ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- ✓ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ✓ Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies):

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- ✓ Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies1):

- ✓ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- ✓ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater);
- ✓ Frode informatica (art. 640 ter c.p.) ove realizzi trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale;
- ✓ Delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio previsti nel codice penale quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (delitti contro la fede pubblica al titolo VII del libro II del codice penale; delitti contro il patrimonio al titolo XIII sempre del libro secondo; delitti che comunque offendano il patrimonio sono tutti quelli il cui effetto è una lesione di tale tipo, al di là della loro collocazione codicistica)
- ✓ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. 74/2000);
- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. 74/2000);
- ✓ Emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 74/2000);
- ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 74/2000);
- ✓ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 74/2000);
- ✓ Dichiarazione infedele (art. 4 d. lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro;
- ✓ Omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro;
- ✓ Indebita compensazione (art. 10 *quater* d. lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro.

Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*):

Reati previsti dal d.p.r. n. 43 del 1973 e s.m.i. e, in particolare, i seguenti:

- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282);
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283);
- ✓ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284);
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285);
- ✓ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286);
- ✓ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
- ✓ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288);
- ✓ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289);
- ✓ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290);
- ✓ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291);
- ✓ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis);
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater*);
- ✓ Altri casi di contrabbando (art. 292).

Considerato il rimando al decreto in questione, deve porsi attenzione al titolo VII dello stesso, che contiene le fattispecie di reato qui rilevanti; occorre, inoltre, considerare che dal 2016 (per effetto del d.lgs. 8/2016) non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Vi è, pertanto, stata una ampia depenalizzazione.

Diviene, quindi, rilevante ai fini qui d'interesse l'art. 295, comma 1, d.p.r. n. 43, secondo il quale (dopo le modifiche introdotte con il d. lgs. n. 75/2020): «Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: [...] *d-bis*) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro»; così come l'art. 295, comma 2, stesso decreto: «Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro».

Da quanto sopra discende che l'attenzione deve essere concentrata sui fatti costituenti contrabbando ai sensi del d.p.r. n. 43/1973, qualora ne derivi l'evasione di diritti di confine in misura superiore ad euro 50.000.

B.3. Protocolli generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nelle attività del Processo Amministrazione e Finanza.

È fatto divieto di:

- utilizzare in maniera scorretta (in assenza di credenziali, sfruttando credenziali altrui o mantenendosi nel sistema al di fuori dei propri incarichi) sistemi informatici e telematici e recare agli stessi danno o danno ai dati ivi contenuti;
- relazionarsi con qualsiasi organizzazione dedita al delitto;
- turbare in qualsiasi modo, ivi compresa la minaccia o violenza e la frode, l'industria o il commercio;
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte degli organi di controllo;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità Pubbliche, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- di ricevere, impiegare, trasferire e svolgere ogni operazione economicamente rilevante con beni o denari provenienti da delitto;
- di non utilizzare strumenti di pagamento diversi dal contante e di cui si ha il possesso indebito;
- utilizzare indebitamente qualsiasi strumento di pagamento diverso dal contante, che abiliti al prelievo di denaro, o all'acquisto di beni, o alla prestazione di servizi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare dispositivi o programmi utili all'utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dal contante.
- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;

- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la corretta rappresentazione contabile delle transazioni della società;
- alienare simulatamente *asset* aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficaci eventuali procedure di riscossione coattiva;
- ottenere, importare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale.

B.4. *Protocolli specifici di prevenzione*

Per le operazioni riguardanti l'**attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività aziendali nelle scritture contabili, nei Bilanci, nelle relazioni e in altri documenti aziendali**, i protocolli specifici prevedono che:

- eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano adeguatamente autorizzate;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- i responsabili delle diverse Funzioni aziendali forniscano all'organo apicale e/o al consulente esterno, le informazioni loro richieste in modo tempestivo, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili delle diverse Funzioni aziendali indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;
- i profili di accesso al sistema contabile siano identificati e sia garantita la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione dell'Organo Amministrativo con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per l'approvazione del bilancio;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo;
- tutti i libri e le scritture contabili siano gestiti e conservati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa civilistica e fiscale;
- tutti i pagamenti, in entrata e in uscita, devono essere tracciati e tracciabili e, in ogni caso, lo devono essere integralmente (ordine, accettazione, fattura, pagamento) quelli superiori ad euro 1.000,00;
- chi registra la fattura non deve essere il medesimo soggetto che ordina il pagamento e che materialmente vi provvede;
- in caso di modifiche delle modalità di pagamento rispetto a quelle usuali, deve essere richiesta conferma al fornitore interloquendo con soggetto persona fisica diverso da quello che ha comunicato il cambiamento.

Per le operazioni riguardanti la **custodia delle scritture contabili e dei libri sociali ed accesso alla documentazione e i rapporti con i Soci e il Revisore**, i protocolli prevedono che:

- sia individuato un Responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Revisore, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
- i dati ed i documenti siano resi disponibili in modo puntuale, in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci e dal Revisore siano documentate e conservate;

- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o delle decisioni del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Revisore e la società di Revisione debbano esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- sia garantito al Revisore e ai Soci il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico o dell'attività di controllo.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della fiscalità (imposta dirette e indirette, etc.), calcolo dell'obbligazione tributaria, predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche con il supporto di consulenti esterni**, i protocolli prevedono che:

- siano definiti i ruoli e le responsabilità con riguardo allo svolgimento delle attività di controllo sul calcolo delle imposte e di verifica delle riconciliazioni dei conti fiscali;
- sia svolto un monitoraggio della normativa di carattere fiscale e delle evoluzioni dei requisiti di legge che possono avere un riflesso sulla gestione del processo fiscale della Società, anche con il supporto di consulenti esterni. La Società eviti le situazioni di incertezza nell'applicazione delle norme tributarie richiedendo pareri preventivi sulle situazioni dubbie;
- la Società proceda ad adeguare ed aggiornare i propri adempimenti fiscali sulla base delle nuove norme emesse periodicamente dal legislatore tributario;
- le riprese fiscali siano correttamente determinate in accordo con la normativa tributaria vigente;
- eventuali variazioni in termini di determinazione delle imposte intercorse rispetto al periodo precedente siano indagate e verificate;
- siano valutate le operazioni non-routine o con potenziale impatto fiscale significativo al fine di garantire che tali transazioni siano gestite in maniera adeguata;
- tutte le attività e passività per imposte probabili siano adeguatamente contabilizzate in bilancio in base al presumibile esito degli accertamenti e di eventuali contenziosi in corso;
- sia individuato il soggetto deputato alla predisposizione e presentazione della dichiarazione annuale iva;
- preliminarmente alla trasmissione telematica della dichiarazione iva annuale sia effettuata un'analisi di corrispondenza tra quanto inviato con la comunicazione delle liquidazioni periodiche (trimestrali) e quanto versato;
- siano svolte delle verifiche sulla corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi alle immobilizzazioni mediante verifica contabile;
- in sede di determinazione del fondo imposte, siano effettuati controlli circa l'inerenza fiscale dei costi contabilizzati analizzando i conti ritenuti più significativi (o per importo o per la natura dei costi imputati);
- sia svolta la verifica dei dati necessari alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed alla liquidazione dei relativi tributi;
- le Dichiarazioni Fiscali siano sottoscritte, a seguito delle verifiche eseguite, da parte del Rappresentante legale della Società o da parte di un soggetto munito di apposita Procura;
- sia svolta la verifica della tempestiva e corretta liquidazione delle imposte rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle Dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso;
- sia garantita una documentazione accurata del processo di calcolo delle imposte, al fine di consentire a posteriori la ricostruzione delle operazioni effettuate;
- siano svolti dei controlli dopo la chiusura dell'esercizio e prima della contabilizzazione delle imposte, al fine di confermare che: (i) è stata data completa, corretta e tempestiva informazione dei fatti riguardanti la Società; (ii) le rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la Società sono state eseguite nel rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione; (iii) non si è a conoscenza di altre informazioni e dati che possano avere rilevanza ai fini della corretta e completa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della Società;

- siano svolti dei controlli circa la corrispondenza tra gli importi contabilizzati e gli importi determinati mediante la documentazione di calcolo delle stesse.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con Banche ed intermediari finanziari e la gestione delle risorse finanziarie** i protocolli specifici prevedono che:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi è previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni;
- il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato stabilisca, nel rispetto del principio di firma congiunta, di modificare, ove necessario, per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata la soglia quantitativa;
- siano vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai Responsabili delle Funzioni competenti come previsto nella procedura aziendale applicabile;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e modalità *standard* per la richiesta ed autorizzazione del rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società;
- la Società implementi procedure e flussi informativi atti a garantire che le operazioni connesse alla copertura di esigenze finanziarie o di liquidità, di breve, medio o lungo termine, ovvero coperture di rischi a mezzo di strumenti finanziari, ovvero di investimento, in particolare quando non attivate ricorrendo a canali di credito bancario ma attraverso operazioni quali ad esempio finanziamenti da parte di soci o di soggetti terzi, finanziamenti *Intercompany*:
 - siano effettuate nel rispetto della legge;
 - siano attivate a fronte di effettive necessità finanziarie e nel rispetto del principio dell'economicità e sostenibilità dell'operazione in relazione alle esigenze di natura strategica e operativa della Società;
 - prevedano un'adeguata e sufficiente conoscenza da parte della Società delle controparti (quando i finanziamenti non siano effettuati da soci o abbiano natura *Intercompany*) e delle caratteristiche dell'operazione;
 - siano gestite fornendo agli organi societari e di controllo (con particolare ma non esclusivo riferimento al Collegio Sindacale) adeguati flussi informativi e documentazione a supporto;
 - siano formalizzate in appositi atti o contratti, rispondano a criteri di economicità e sostenibilità dell'operazione, siano autorizzate dagli organi o soggetti a ciò espressamente delegati;
 - siano poste in essere assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari relativi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza**, i protocolli specifici prevedono che:

- il rimborso delle spese sostenute sia richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione, giustificativa delle spese sostenute;
- le note spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di rispetto dei massimali di spesa predefiniti, delle finalità delle spese sostenute, della modulistica, dei livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a rimborso;
- la documentazione sia conservata, a opera del Responsabile della Funzione competente, in un apposito archivio con modalità tali da permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;

- la gestione dei rimborsi spese avvenga in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile;
- i processi di autorizzazione e controllo delle trasferte siano sempre ispirati a criteri di economicità e di massima trasparenza, sia nei confronti della regolamentazione aziendale interna che nei confronti delle leggi e delle normative fiscali vigenti;
- nello svolgimento di attività di servizio siano sempre ricercate le soluzioni più convenienti, sia in termini di economicità che di efficienza operativa;
- nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione sia fatto divieto di effettuare spese di rappresentanze (rimborso viaggi, soggiorni, etc.) ingiustificate;
- sia sempre indicato il nominativo del beneficiario di eventuali spese di rappresentanza;
- siano assolutamente vietate tutte le spese in qualunque modo dirette ad acquisire vantaggi impropri;
- venga assicurata la tracciabilità delle note spese e dei relativi giustificativi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione del credito (dalla valutazione della clientela, all'assegnazione del limite di credito, all'eventuale cessione del credito, al recupero del credito)**, i protocolli specifici prevedono che:

- siano definiti, per ciascuna tipologia di clienti, i criteri per l'affidamento degli stessi (es. le classi di rischio, limitazioni, divieti, sconti, strumenti di pagamento ammessi, etc.) ed il processo di escalation autorizzativa;
- la valutazione del cliente sia effettuata dal personale della funzione competente, anche con l'eventuale supporto di provider esterni, attraverso l'analisi di report contenenti informazioni sul potenziale cliente;
- in base alla combinazione di categoria cliente / classe di rischio assegnato siano definite le condizioni di pagamento e il valore del fido;
- il sistema informatico utilizzato blocchi automaticamente gli ordini di vendita verso i clienti che hanno superato i limiti di credito attribuiti.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle donazioni e/o atti di liberalità**, i protocolli specifici prevedono che:

- le donazioni e le erogazioni liberali siano approvate dall'organo apicale o dai soggetti delegati;
- le donazioni e le erogazioni liberali siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate, con la descrizione delle tipologie di beni/servizi donato e del relativo valore;
- le attività non siano gestite per mezzo di intermediari;
- le attività siano effettuate nel rispetto della normativa, anche fiscale, applicabile;
- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.

C. GESTIONE DEL PERSONALE

C.1. *Le attività sensibili*

In relazione al processo "GESTIONE DEL PERSONALE", individuato in Società come potenzialmente a rischio reato, si riportano di seguito le attività nello svolgimento delle quali, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione di alcuni dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, se commessi nell'interesse o a vantaggio della Società:

- Selezione, assunzione del personale
- Gestione del sistema premiante
- Gestione dei benefit aziendali (es. autovetture, carte di credito, carta carburante)
- Acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici (es. per attività formative)
- Gestione dei rapporti con i sindacati

C.2. Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle attività sensibili relative al processo “GESTIONE DEL PERSONALE” di cui al paragrafo C.1, la Società ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

<p><u>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Malversazione a danno dello Stato (art. 316 <i>bis</i> c.p.) ✓ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 <i>ter</i> c.p.) ✓ Truffa (art. 640 c.p.) ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 <i>bis</i> c.p.) ✓ Frode informatica (art. 640 <i>ter</i> c.p.)
<p><u>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>ter</i> c.p.); ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 <i>quater</i> c.p.); ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 <i>quater</i> c.p.); ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 <i>bis</i> c.p.); ✓ Falsità in atti (capo III del titolo VII del libro II del codice penale) perpetrata su documento informatico (art. 491 <i>bis</i> c.p.).
<p><u>Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.); ✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 <i>bis</i> c.p.); ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 <i>ter</i> c.p.); ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); ✓ Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.P.R. 309/1990); ✓ Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.); ✓ Qualsiasi delitto se commesso “avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 <i>bis</i> c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo” (art. 24 <i>ter</i>, comma 1, d. lgs. 231/2001); la locuzione rimanda alla circostanza aggravante di cui all’art. 416 <i>bis</i>.1 c.p. e, quindi, si richiede condotta attuata con violenza o minaccia tipicamente mafiosa (Cass. n. 6035/2022) o funzionalizzata all’agevolazione mafiosa (Cass. n. 8349/2022).
<p><u>Reati contro la P.A. (art. 25):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Concussione (art. 317 c.p.); ✓ Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 <i>bis</i> c.p.); ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 <i>quater</i>, 322 <i>bis</i> c.p.); ✓ Istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 <i>bis</i> c.p.); ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 <i>ter</i> c.p.); ✓ Peculato (art. 314, comma 1, c.p.); ✓ Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 <i>bis</i> c.p.); ✓ Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.); ✓ Traffico di influenze illecite (art. 346 <i>bis</i> c.p.).

<p>Reati societari (art. 25 ter):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).
<p>Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).
<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998).
<p>Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

C.3. **Protocolli generali di comportamento**

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nel processo Gestione del personale.

È fatto divieto di:

- dare destinazione diversa da quella promessa a somme erogate da qualsiasi ente pubblico o unionale;
- ricevere erogazioni dai medesimi soggetti in assenza delle condizioni previste;
- agire con artificiosità verso lo Stato o qualsiasi ente pubblico, anche unionale anche mediante mezzo informatico;
- utilizzare in maniera scorretta (in assenza di credenziali, sfruttando credenziali altrui o mantenendosi nel sistema al di fuori dei propri incarichi) sistemi informatici e telematici e recare agli stessi danno o danno ai dati ivi contenuti;
- relazionarsi con qualsiasi organizzazione dedita al delitto;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati;
- effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi;
- cedere ad indebite raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti alla Pubblica Amministrazione tali da indurli in errori di valutazione;
- fornirsi sfruttando l'intermediazione illecita del lavoro e, più in generale, il suo sfruttamento;
- assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- assumere lavoratori il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato;
- discriminare in qualsiasi modo su base razziale, etnica o religiosa.

C.4. **Protocolli specifici di prevenzione**

Per le attività relative alla **selezione e assunzione del personale** e **gestione del sistema premiante**, i protocolli specifici prevedono che:

- sia vietato favorire, nei processi di assunzione, dipendenti, collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- per ogni profilo ricercato sia garantito che, salvo motivi di oggettiva impossibilità dovuta alla particolarità del profilo stesso, siano esaminate più candidature;
- per il personale straniero, in fase di assunzione sia raccolta dal candidato copia del regolare permesso di soggiorno, del quale verifichi la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro;
- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione;
- in caso di ricerca interna effettuata sui canali/siti della Società, sia effettuato un controllo sul testo dell'annuncio di lavoro al fine di intercettare eventuali messaggi non in linea con le *policy* e con le normative di riferimento (es. norme sulla parità di trattamento, limiti di età, divieto di discriminazione in fase di accesso al lavoro, etc.);
- nei processi di gestione del personale sia vietato avviare rapporti con Agenzie per il Lavoro per la somministrazione di lavoro nei casi in cui si abbia notizia, o anche solo il sospetto, dell'utilizzo di lavoro irregolare da parte dell'Agenzia o del mancato rispetto delle norme a tutela del lavoratore e in materia di immigrazione;
- la determinazione dell'incentivo da assegnare al personale della Società sia fondata su criteri di proporzionalità rispetto agli obiettivi raggiunti;
- gli obiettivi da raggiungere non siano esclusivamente di carattere economico, ma altresì qualitativo, oltre che leciti;
- siano previste, con periodicità annuale, verifiche delle competenze e degli obiettivi raggiunti dal personale aziendale, che consentano le valutazioni in ordine a modifiche dell'inquadramento e all'assegnazione dell'incentivo;
- vi sia separazione fra chi autorizza e chi controlla l'assegnazione dell'incentivo.

Per le attività relative alla **gestione dei benefit aziendali (es. autovetture, carte di credito, carta carburante)**, i protocolli specifici prevedono che:

- l'assegnazione del *benefit* aziendale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario;
- siano stabilite le modalità di richiesta e di autorizzazione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- siano identificati i beni e le utilità aziendali concessi (es. carta di credito, carta carburante, auto aziendale, etc.);
- sia mantenuto un inventario aggiornato dei *benefit* attribuiti agli assegnatari;
- siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
- siano stabilite le modalità di restituzione dei beni in caso di dimissioni/licenziamento.

Per le attività relative all'**acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici (es. per attività formative)**, i protocolli specifici prevedono che:

- è fatto divieto di presentare dichiarazioni non veritiere o omettere dichiarazioni/atti dovuti ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- le richieste di finanziamenti, contributi, siano sempre preventivamente autorizzate e successivamente sottoscritte secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere finanziamenti, contributi, siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- sia effettuata una rendicontazione accurata (es. registro delle presenze, inserimento a sistema delle fatture, etc.) delle spese sostenute per l'effettuazione dei corsi di formazione;
- siano svolti dei controlli periodici sulla rendicontazione di tali spese;

- le risorse finanziarie ottenute siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste.

Per le attività relative alla **gestione dei rapporti con i sindacati**, i protocolli prevedono che:

- la gestione delle relazioni sindacali è svolta esclusivamente da soggetti autorizzati dalla Società, dotati di adeguati poteri formalizzati;
- eventuali negoziati connessi ad esempio a controversie di lavoro, siano valutati e autorizzati dall'organo apicale;
- sia tenuta traccia dei principali incontri effettuati con le rappresentanze sindacali e dei risultati raggiunti, nel rispetto del principio di trasparenza e correttezza.

D. INFORMATICA

D.1. *Le attività sensibili*

In relazione al processo "INFORMATICA", individuato in Società come potenzialmente a rischio reato, si riportano di seguito le attività nello svolgimento delle quali, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione di alcuni dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, se commessi nell'interesse o a vantaggio della Società:

- **Gestione dei sistemi *software***
- **Gestione della rete e dell'*hardware***
- **Gestione e presidio della sicurezza informatica e degli accessi logici**

D.2. *Le fattispecie di reato rilevanti*

In relazione alle attività sensibili relative al processo "INFORMATION TECHNOLOGY" di cui al paragrafo D.1, la Società ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis):

- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- ✓ Estorsione mediante le condotte di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *sexies*, 635 *bis*, 635 *quater* e 635 *quinquies* ovvero con la minaccia di compierle (art. 629, comma 3, c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- ✓ Falsità in atti (capo III del titolo VII del libro II del codice penale) perpetrata su documento informatico (art. 491 *bis* c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*1):

- ✓ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- ✓ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater*);
- ✓ Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.) ove realizzi trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale;
- ✓ Delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio previsti nel codice penale quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (delitti contro la fede pubblica al titolo VII del libro II del codice penale; delitti contro il patrimonio al titolo XIII sempre del libro secondo; delitti che comunque offendano il patrimonio sono tutti quelli il cui effetto è una lesione di tale tipo, al di là della loro collocazione codicistica).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies):

- ✓ Abusivo utilizzo di opera dell'ingegno (o di parte di essa) protetta dal diritto d'autore, (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies, 174 quinquies L. n.633/1941).

Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies):

- ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000).

D.3. Protocolli generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nelle attività del processo *Informatica*.

È fatto divieto di:

- utilizzare i *personal computer* aziendali per attività differenti rispetto a quelle connesse al *business* della Società, a meno che si tratti di attività espressamente autorizzate dalla stessa. In particolare, i *personal computer* non possono essere utilizzati per trasmettere, ricevere o archiviare comunicazioni o informazioni che possono essere considerate sessualmente esplicite, blasfeme, intimidatorie, non etiche o comunque offensive;
- porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali o di dati terzi, anche pubblica, cui si abbia accesso in ragione dell'attività lavorativa e dell'azione della Società;
- installare alcun programma o applicazione non in regola con il diritto d'autore o fruire di contenuti altrettanto non in regola;
- installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato l'organo apicale;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;
- di non utilizzare strumenti di pagamento diversi dal contante falsi o di cui si ha il possesso indebito;
- utilizzare indebitamente qualsiasi strumento di pagamento diverso dal contante, che abiliti al prelievo di denaro, o all'acquisto di beni, o alla prestazione di servizi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare dispositivi o programmi utili all'utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dal contante;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti archiviati all'interno dei sistemi informativi di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la corretta rappresentazione contabile delle transazioni della Società;
- rendere pubblica qualsivoglia informazione assegnata per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo username ed alla *password*, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi della Società);
- intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- utilizzare dispositivi informatici in modo promiscuo tra oggetti diversi, salvo che il dispositivo non sia dotato di profili autonomi e separati protetti da *password*.

D.4. Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività relative alla **gestione dei sistemi software**, la **gestione della rete e dell'hardware** e la **gestione e presidio della sicurezza informatica e degli accessi logici**, i protocolli specifici prevedono che:

- la Società implementi un approccio di gestione dei sistemi informativi aziendali improntato al rispetto degli *standard* di sicurezza attiva e passiva, volti a garantire l'identità degli utenti e la protezione, la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- l'accesso ai sistemi informativi sia consentito solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo codice di identificazione e *password* assegnati originariamente dalla Società;
- la *password* originariamente assegnata dalla Società sia modificata dall'utente, a seguito del primo accesso, e comunque secondo la periodicità stabilita dalla Società avuto riguardo alla frequenza di utilizzo e alla criticità dei dati cui si accede per mezzo della *password*;
- ogni destinatario sia tenuto ad attivare le misure necessarie per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso. A tale proposito, si invitano tutti i destinatari all'uscita dal sistema o al blocco dell'accesso in caso di allontanamento dalla postazione, nonché allo spegnimento della macchina al termine della giornata lavorativa;
- sia predisposta una matrice autorizzativa – applicazioni/profili/richiedente – allineata con i ruoli organizzativi in essere e coerente con i principi di segregazione dei ruoli, rivista periodicamente dalle funzioni competenti;
- siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate e coerente con i principi di segregazione dei ruoli;
- ogni risorsa sia adeguatamente formata e informata in merito ai comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi, oltre che sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dalla commissione di un illecito;
- sia svolto un periodico controllo sul filtraggio delle mail esterne, onde adeguare i meccanismi di selezione della corrispondenza indesiderata;
- sia segnalata ogni ricezione di mail sospetta da parte di ogni risorsa all'organo apicale.

E. VENDITE

E.1. Le attività sensibili

In relazione al processo "VENDITE", individuato in Società come potenzialmente a rischio reato, si riportano di seguito le attività nello svolgimento delle quali, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione di alcuni dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, se commessi nell'interesse o a vantaggio della Società:

- Gestione delle vendite

E.2. Fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle attività sensibili relative al processo "VENDITE" di cui al paragrafo E.1, la Società ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24):

- ✓ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- ✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
- ✓ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- ✓ Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter):

- ✓ Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.P.R. 309/1990);
- ✓ Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.);

Qualsiasi delitto se commesso "avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 *bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" (art. 24 *ter*, comma 1, d. lgs. 231/2001); la locuzione rimanda alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p. e, quindi, si richiede condotta attuata con violenza o minaccia tipicamente mafiosa (Cass. n. 6035/2022) o funzionalizzata all'agevolazione mafiosa (Cass. n. 8349/2022).

Reati contro la P.A. (art. 25):

- ✓ Concussione (art. 317 c.p.);
- ✓ Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 *bis* c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 *quater*, 322 *bis* c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 *bis* c.p.);
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- ✓ Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- ✓ Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.);
- ✓ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- ✓ Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis):

- ✓ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1):

- ✓ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ✓ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- ✓ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.).

Reati societari (art. 25 ter):

- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies):

- ✓ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies):

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- ✓ Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies1):

- ✓ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- ✓ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater*);
- ✓ Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.) ove realizzi trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale;
- ✓ Delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio previsti nel codice penale quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (delitti contro la fede pubblica al titolo VII del libro II del codice penale; delitti contro il patrimonio al titolo XIII sempre del libro secondo; delitti che comunque offendano il patrimonio sono tutti quelli il cui effetto è una lesione di tale tipo, al di là della loro collocazione codicistica).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies):

- ✓ Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12 *bis*, d.lgs. 286/1998).

Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies):

- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. 74/2000);
- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. 74/2000);
- ✓ Emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 74/2000);
- ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 74/2000);
- ✓ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 74/2000);
- ✓ Dichiarazione infedele (art. 4 d. lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro;
- ✓ Omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro;
- ✓ Indebita compensazione (art. 10 *quater* d. lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro.

E.3. Protocolli generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nelle attività del processo *Vendite*:

- i rapporti con terzi per la negoziazione, stipulazione ed attuazione di accordi commerciali sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegate;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto, nel Codice Etico e di comportamento e negli Strumenti di attuazione del Modello;
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali sono gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;
- sono identificati gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti dalla con gli enti terzi siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- in ogni trattativa tutti i dipendenti operano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale e delle procedure aziendali in essere;

- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente.

Ad ogni buon conto, è vietato:

- dare destinazione diversa da quella promessa a somme erogate da qualsiasi ente pubblico o unionale;
- ricevere erogazioni dai medesimi soggetti in assenza delle condizioni previste;
- turbare in qualsiasi modo incanti o interpersi nelle modalità di realizzazione dell'incanto;
- agire con artificiosità verso lo Stato o qualsiasi ente pubblico, anche unionale anche mediante mezzo informatico;
- relazionarsi con qualsiasi organizzazione dedita al delitto;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati dagli interlocutori/referenti privati;
- effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi;
- cedere ad indebite raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti alla Pubblica Amministrazione tali da indurli in errori di valutazione;
- falsificare, alterare o spendere monete o qualsiasi altro valore che siano stati falsificati o alternati;
- procurarsi beni con segni mendaci o violatori di titolo di privativa;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);
- fornirsi sfruttando l'intermediazione illecita del lavoro e, più in generale, il suo sfruttamento;
- ricevere, impiegare, trasferire e svolgere ogni operazione economicamente rilevante con beni o denari provenienti da delitto;
- utilizzare strumenti di pagamento diversi dal contante falsi o di cui si ha il possesso indebito;
- fornirsi da soggetti che utilizzino il lavoro di cittadini di Paesi terzi, i quali soggiornino irregolarmente in Italia;
- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la corretta rappresentazione contabile delle transazioni della società;
- alienare simulatamente asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficaci eventuali procedure di riscossione coattiva.

E.4. Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività relative alla **gestione delle vendite**, i protocolli specifici prevedono che:

- siano svolte attività di valutazione preliminare dei clienti o dei potenziali clienti, anche con il supporto della forza vendita e dell'organo apicale. Eventuali comportamenti anomali dei clienti siano intercettati, valutati e gestiti al fine di minimizzare i rischi (non solo finanziari ma anche reputazionali);
- nel processo di gestione dell'anagrafica cliente, siano chiaramente definiti i seguenti aspetti:
 - funzioni aziendali che possono richiedere apertura, integrazione, modifica o cancellazione di clienti in anagrafica;
 - set minimo di dati necessari (e.g. denominazione cliente; indirizzo: via, località, paese, regione; partita iva);
 - evidenze documentali a supporto;
 - iter approvativo per autorizzare l'inserimento, la modifica, la disabilitazione o la cancellazione;
- sia definito un processo che assicuri, prima di eventuali inserimenti, modifiche o abilitazioni di clienti in anagrafica, le seguenti verifiche:
 - coerenza e correttezza dei dati forniti;
 - esistenza e operatività del cliente (es. richiesta visura camerale, verifica correttezza partita iva, etc.);
 - sede e/o la residenza fiscale del cliente (in modo da permettere di monitorare eventuali clienti e/o operazioni con clienti con sede o residenza in "paradisi fiscali" così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti, quali UE ed OCSE);
- la concessione di sconti o altri vantaggi al cliente segua dei target definiti e approvati dai responsabili della funzione;
- gli addetti alla contabilizzazione di fatture e note di credito verifichino la documentazione a supporto (es. coerenza con ordine, contratto, evidenza prestazione, etc.) e le autorizzazioni necessarie prima di procedere alla registrazione delle stesse;
- le attività di negoziazione con i clienti o potenziali clienti siano gestite e approvate dai soggetti dotati di adeguati poteri;
- nel trattare i rapporti con le controparti i dipendenti siano tenuti al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza;
- la forza vendita sia gestita e periodicamente monitorata da diversi soggetti, secondo una logica gerarchica/funzionale;
- la firma di accordi commerciali avvenga nel rispetto delle procure assegnate e dei limiti approvativi interni;
- sia periodicamente verificata la corretta corrispondenza tra le caratteristiche dei beni venduti e quanto riportato nel relativo materiale tecnico/informativo o comunque su qualsiasi materiale consegnato al cliente o diffuso al pubblico;
- il personale aziendale verifichi preventivamente che quanto pronto per la spedizione corrisponda all'ordine di vendita, in termini di caratteristiche tecniche, quantità, etc.;
- eventuali comunicazioni ai clienti in merito a qualità e specifiche dei prodotti siano autorizzate dalle figure aziendali preposte;
- il Responsabile della Funzione coinvolta che approva l'accordo o il contratto di vendita conservi la documentazione relativa all'operazione in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- i prezzi di vendita siano definiti in anticipo e così anche il potenziale margine fisiologico di sconto, consentendo comunque la verifica da parte del responsabile del singolo affare;
- i negozi peculiari (per tipologia e/o sconto praticato) dovranno essere valutati con la supervisione del responsabile;
- i nuovi clienti devono, oltre che essere verificati sotto il profilo del merito creditizio, anche controllati come realmente esistenti e identificabili con i riferimenti da loro offerti (dominio mail, numero di telefono, nome dei dipendenti, etc.) sia da fonte aperta, sia con riscontro, preferibilmente scritto, di soggetto persona fisica diverso da quello che ha intrattenuto la trattativa;
- nessuna richiesta di fornitura può essere accettata o declinata senza aver consentito al responsabile di prenderne contezza prima della definizione.

F. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

F.1. Le attività sensibili

In relazione al processo “RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, individuato in Società come potenzialmente a rischio reato, si riportano di seguito le attività nello svolgimento delle quali, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione di alcuni dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, se commessi nell’interesse o a vantaggio della Società:

- Gestione delle verifiche ispettive da parte della PA (ad es. INPS, ASL, Ispettorato del Lavoro, GdF, Vigili del Fuoco, Garante della Privacy, ARPA, etc.)
- Gestione degli adempimenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta, adempimenti relativi l’amministrazione del personale, etc.)
- Gestione delle certificazioni
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività

F.2. Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle attività sensibili relative al processo RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE di cui al paragrafo F.1, la Società ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24):

- ✓ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
- ✓ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316 c.p.);
- ✓ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- ✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.);
- ✓ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- ✓ Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis):

- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- ✓ Estorsione mediante le condotte di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *sexies*, 635 *bis*, 635 *quater* e 635 *quinquies* ovvero con la minaccia di compierle (art. 629, comma 3, c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- ✓ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- ✓ Falsità in atti (capo III del titolo VII del libro II del codice penale) perpetrata su documento informatico (art. 491 *bis* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter):

- ✓ Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.P.R. 309/1990);
- ✓ Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.);
- ✓ Qualsiasi delitto se commesso "avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 *bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" (art. 24 *ter*, comma 1, d. lgs. 231/2001); la locuzione rimanda alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 *bis*.1 c.p. e, quindi, si richiede condotta attuata con violenza o minaccia tipicamente mafiosa (Cass. n. 6035/2022) o funzionalizzata all'agevolazione mafiosa (Cass. n. 8349/2022).

Reati contro la P.A. (art. 25):

- ✓ Concussione (art. 317 c.p.);
- ✓ Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 *bis* c.p.);
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 *quater*, 322 *bis* c.p.);
- ✓ Istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 *bis* c.p.);
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- ✓ Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- ✓ Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.);
- ✓ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- ✓ Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*):

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

F.3. Protocolli generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nella Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

È fatto divieto in particolare di:

- dare destinazione diversa da quella promessa a somme erogate da qualsiasi ente pubblico o unionale;
- ricevere erogazioni dai medesimi soggetti in assenza delle condizioni previste;
- turbare in qualsiasi modo incanti o interpersi nelle modalità di realizzazione dell'incanto;
- agire con artificiosità verso lo Stato o qualsiasi ente pubblico, anche unionale anche mediante mezzo informatico;
- accedere o trattenersi senza titolo nel sistema informatico;
- diffondere o comunicare credenziali di accesso riservate;
- recare danno a sistemi informatici dell'azienda, di terzi o della P.A.;

- frodare in qualsiasi forma il sistema informatico, pubblico o privato, al fine di avere accesso o maggiore accesso allo stesso, oppure al fine di rammostrare condizioni o circostanze di fatto come soddisfatte;
- relazionarsi con qualsiasi organizzazione dedita al delitto;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia avuto riguardo alle abitudini sociali, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) disciplinata nell'ambito delle relative procedure. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi indebito vantaggio per l'azienda;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera o a Terzi in genere;
- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e più in generale con i Terzi, da consulenti o da altri soggetti terzi non adeguatamente e formalmente autorizzati, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- fornire, redigere o consegnare alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- porre in essere (direttamente o indirettamente), nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa;
- elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, etc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti terzi (es. professionisti esterni) - contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;
- influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errori di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata dalla Società;
- omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;
- compiere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
- favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- nell'ambito di una transazione stragiudiziale, accordarsi con controparti terze per l'emissione o la ricezione di fatture o altri documenti falsi per operazioni inesistenti.

Inoltre, la Società si impegna a garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi. A titolo esemplificativo la Società adotta processi e sviluppa attività di controllo volte a:

- assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli Enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi info-telematici siano predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante e siano complete, veritiere e corrette nonché ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;

- evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
- non esibire documenti e dati falsi o alterati.

F.4. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle verifiche ispettive da parte della PA** e la **gestione degli adempimenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta, adempimenti relativi l'amministrazione del personale, etc.)**, i protocolli specifici prevedono che:

- i rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti aziendali muniti di idonei poteri in conformità al sistema di deleghe e procure, ovvero da coloro che siano da questi formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure aziendali che regolano detti rapporti;
- tutto il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, presti piena collaborazione ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione nel rispetto della legge;
- il responsabile interno coinvolto metta a disposizione dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di verifica;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione;
- alle verifiche ispettive ed agli accertamenti partecipino almeno due rappresentanti aziendali che sono tenuti ad accompagnare gli ispettori presso le sedi della Società;
- siano stabilite le modalità per dotare gli ispettori di idonee strutture (locali segregabili, accessi di rete, *hardware*) e le modalità con cui si rende disponibile agli stessi la documentazione aziendale;
- il soggetto delegato/incaricato a seguire la visita ispettiva garantisca la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione consegnata ai funzionari pubblici e della corrispondenza intercorsa e del verbale;
- il soggetto delegato/incaricato tenga traccia della verifica in termini di:
 - dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza);
 - data e l'ora di arrivo degli ispettori;
 - oggetto dell'ispezione;
 - esito della stessa;
 - verbale redatto dell'ente ispettivo;
 - elenco degli eventuali documenti consegnati
- qualora i pubblici funzionari redigano un verbale in occasione degli accertamenti condotti presso la Società, il responsabile di direzione coinvolto abbia l'obbligo di firmare questi verbali e di mantenerne copia nei propri uffici;
- il Responsabile dell'attività verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse alla PA dalla Società siano complete e veritiere;
- sia garantito l'aggiornamento formativo periodico del personale che si occupa dell'attività in oggetto al fine di garantire il rispetto della normativa vigente;
- ciascuna funzione aziendale sia responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali)**, in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività i protocolli prevedono che:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria siano effettuati controlli preventivi al fine di evitare che siano esibiti alla Pubblica Amministrazione documenti e dati incompleti e/o falsi e/o alterati;

- gli eventuali professionisti esterni che supportano la Società nella gestione dei contenziosi, siano selezionati sulla base di criteri di trasparenza nella selezione, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità;
- sia previsto un monitoraggio continuo del lavoro svolto dai consulenti legali e il pagamento delle prestazioni sia effettuato solo dopo l'approvazione da parte di soggetto dotato di poteri;
- eventuali transazioni, adesioni e in generale accordi con l'Autorità Giudiziaria siano approvate da parte di soggetti dotati di poteri;
- sia garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso dello stesso;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio con modalità tali da permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle certificazioni**, i protocolli specifici prevedono che:

- il Responsabile interno identifichi gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti dalla propria Funzione con gli enti certificatori siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale e delle procedure aziendali in essere;
- la documentazione sia conservata dalla funzione coinvolta con modalità tali da permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

G. AMBIENTE

G.1 Le attività sensibili

In relazione al processo "GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI", individuata in Società come potenzialmente a rischio reato, si riportano di seguito le attività nello svolgimento delle quali, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione di alcuni dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, se commessi nell'interesse o a vantaggio della Società:

- Gestione della **compliance ambientale**
- Gestione dei rifiuti
- Gestione e monitoraggio delle emissioni, tra cui gestione del processo di rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni e gestione delle attività di verifica del rispetto dei limiti e delle prescrizioni
- Gestione del rumore

G.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle attività sensibili relative alla **GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI** di cui al paragrafo **G.1**, si configurano potenzialmente le seguenti fattispecie di reato:

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter):

- ✓ Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.P.R. 309/1990);

- ✓ Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.);
- ✓ Qualsiasi delitto se commesso “*avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*” (art. 24 ter, comma 1, d. lgs. 231/2001); la locuzione rimanda alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. e, quindi, si richiede condotta attuata con violenza o minaccia tipicamente mafiosa (Cass. n. 6035/2022) o funzionalizzata all'agevolazione mafiosa (Cass. n. 8349/2022).

Reati Ambientali (art. 25 undecies):

- ✓ Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- ✓ Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- ✓ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- ✓ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, d.lgs. 152/2006);
- ✓ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, secondo periodo, d.lgs. 152/2006);
- ✓ Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006);
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006);
- ✓ Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. 152/2006);
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
- ✓ Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260 bis d.lgs. 152/2006);
- ✓ Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/2006);
- ✓ Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 L. 150/1992);
- ✓ Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 bis L. 150/1992);
- ✓ Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993);
- ✓ Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 d.lgs. 202/2007);
- ✓ Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 d.lgs. 202/2007).

- ✓ Delitti associativi aggravati - ex art 452 *octies* c.p. – dall’aver il sodalizio, in via esclusiva o concorrente, lo scopo di commettere delitto contro l’ambiente (di cui al titolo VI bis del libro II del codice penale).

G.3 Protocolli generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell’interesse della Società, sono coinvolti nelle attività di Gestione degli aspetti ambientali. Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla normativa aziendale interna e alle regole contenute nel presente Modello ed in particolare evitando di tenere comportamenti idonei a ledere l’ambiente.

Inoltre, è fatto espresso divieto di:

- relazionarsi con qualsiasi organizzazione dedita al delitto;
- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche volte a danneggiare la salute delle persone e/o le componenti naturali dell’ambiente;
- conferire l’attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un’apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- utilizzare impianti e apparecchiature in violazione delle disposizioni normative in materia di sostanze ozono lesive;
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- garantire la corretta archiviazione del registro di carico e scarico, riportante tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

G.4 Protocolli specifici di prevenzione

Con riferimento all’attività **gestione della compliance ambientale** (inclusa l’Individuazione delle disposizioni normative e delle prescrizioni applicabili), le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto di protocolli specifici di controllo.

In considerazione dell’impatto che la menzionata attività potrebbe avere sull’habitat, sulla gestione dell’inquinamento delle acque, dell’aria, del suolo e del sottosuolo, sulla gestione dei rifiuti e sulla protezione dell’ozono, il corretto svolgimento della stessa è assicurato attraverso l’adozione di specifici strumenti organizzativi documentati che prevedono:

- l’identificazione e la valutazione degli impatti ambientali legati alle attività aziendali;
- il monitoraggio e l’aggiornamento della normativa applicabile e la sua conseguente comunicazione e informazione alle funzioni interessate;
- la definizione, l’implementazione, la manutenzione e l’aggiornamento dei sistemi procedurali definiti a presidio degli aspetti ambientali e dei processi significativi identificati;
- l’ottenimento, il mantenimento e il rinnovo, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni in ambito ambientale; l’adozione di apposite procedure che regolamentino le attività, i ruoli e le responsabilità delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti.

Con riferimento all'attività **gestione dei rifiuti** comprendente le attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione, deposito, recupero e smaltimento, le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto di protocolli specifici di controllo.

In considerazione dell'impatto che la menzionata attività potrebbe avere sulla gestione del suolo e del sottosuolo e sulla gestione dei rifiuti, il corretto svolgimento della stessa è assicurato attraverso l'adozione di specifici strumenti organizzativi documentati per la definizione di ruoli e responsabilità che prevedono le modalità gestionali ed operative per:

- definire opportune modalità per l'esecuzione delle attività di identificazione, caratterizzazione, classificazione, campionamento e registrazione dei rifiuti;
- l'identificazione delle figure dedicate al monitoraggio, rilevazione e campionamento della matrice ambientale rifiuto, garantendo le necessarie competenze tecnico professionali e la correlata formazione e addestramento;
- garantire la corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti:
 - ✓ identificando laboratori, anche esterni, accreditati, in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti;
 - ✓ programmando, attraverso laboratori accreditati, periodici controlli sui rifiuti prodotti;
 - ✓ assicurando la tracciabilità e disponibilità della documentazione relativa (ad es. operazioni di prelievo e consegna dei campioni, risultati delle analisi, indicazioni dei metodi di classificazione utilizzati, etc.);
- verificare periodicamente l'aggiornamento e validità dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente, delle autorizzazioni e dell'accreditamento per lo svolgimento delle attività di laboratorio anche affidate a soggetti terzi;
- la gestione della differenziazione dei rifiuti al fine di prevenire ogni illecita miscelazione;
- identificare le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti e modalità di monitoraggio relativamente ai limiti quantitativi e/o temporali previsti dalla normativa vigente;
- la verifica della corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- la verifica nel caso di trasporto eseguito da soggetti terzi, del rispetto delle necessarie prescrizioni autorizzative;
- il possesso dei requisiti tecnico-normativi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti anche nel caso di trasporto eseguito da soggetti terzi;
- la verifica della corretta gestione degli adempimenti necessari al trasporto dei rifiuti dal momento della consegna al trasportatore fino al conferimento finale allo smaltitore (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico);
- la verifica della corretta tenuta della documentazione relativa allo smaltimento (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, etc.), nonché la congruità dei quantitativi inviati a smaltimento con quelli rappresentati nella documentazione resa;
- la verifica della corretta gestione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
- la comunicazione di eventuali anomalie alle Funzioni preposte;
- la verifica della disponibilità e la corretta archiviazione della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti;
- la verifica periodica dell'aggiornamento e validità dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente e delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto, anche in capo a terzi;
- la corretta gestione degli adempimenti nel controllo delle attività, anche attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali che disciplinino le responsabilità del soggetto individuato per lo svolgimento e le conseguenze in capo allo stesso per inadempimenti contrattuali e violazioni della normativa ambientale;
- la definizione delle idonee misure di controllo atte a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;
- la verifica della disponibilità e la corretta archiviazione della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti;

- assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione e monitoraggio delle emissioni, tra cui gestione del processo di rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni e gestione delle attività di verifica del rispetto dei limiti e delle prescrizioni**, i protocolli specifici prevedono che:

- sia impiegato nelle attività di estrazione, raccolta ed isolamento delle sostanze lesive all'ozono stratosferico, esclusivamente personale specializzato ed autorizzato nel rispetto della normativa cogente;
- lo smaltimento delle sostanze lesive all'ozono stratosferico non rigenerabili né recuperabili, sia affidato a ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente. In generale, i beni durevoli contenenti le sostanze lesive sopra menzionate, siano conferiti al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati;
- siano eseguiti i controlli periodici dei punti di emissione in atmosfera in base a quanto prescritto dalle autorizzazioni e siano pianificate ed effettuate le verifiche periodiche sugli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
- sia garantito lo stoccaggio dei prodotti chimici su bacini di raccolta di eventuali sversamenti;
- sia verificato il possesso dei requisiti ambientali con riferimento a macchinari, impianti e attrezzature;
- sia previsto il rispetto, nello svolgimento delle attività di manutenzione, delle procedure emesse in materia ambientale, in particolare di gestione dei rifiuti, degli scarichi, della protezione del suolo e del sottosuolo da eventi inquinanti, delle emissioni in atmosfera e, infine della corretta gestione degli impianti contenenti gas ozono lesivi;
- sia garantita la manutenzione di impianti e attrezzature;
- siano sottoposte a controlli, manutenzioni e revisioni con le frequenze stabilite dalla normativa, le apparecchiature fisse contenenti liquidi refrigeranti con sostanze lesive per l'ozono stratosferico;
- siano eseguiti i controlli, le manutenzioni e le revisioni periodiche delle apparecchiature contenenti liquidi refrigeranti con sostanze lesive per l'ozono stratosferico, da personale e società qualificate e iscritte ad Albi e Registri previsti dalla normativa;
- sia controllato lo stato di uso e manutenzione dei sistemi di contenimento degli stoccaggi di sostanze pericolose per l'ambiente e rifiuti;
- siano definite idonee misure di intervento manutentivo d'urgenza volto a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;
- sia garantita la tracciabilità e la disponibilità della documentazione relativa alle attività di manutenzione eseguite (es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione).

Per le operazioni riguardanti la **gestione del rumore**, i protocolli specifici prevedono:

- l'ottenimento, il mantenimento e il rinnovo, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni in ambito ambientale;
- la definizione di apposite procedure di gestione degli aspetti inerenti l'impatto acustico e adeguamento degli impianti ad eventuali modifiche legislative;
- la calendarizzazione delle attività di manutenzione periodica degli impianti, anche nel rispetto di quanto eventualmente prescritto nei relativi titoli abilitativi al funzionamento degli impianti.

H. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

H.1 Premessa

La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce per la Società un impegno primario che essa attua nella conduzione delle proprie attività, in tutte le proprie pertinenze e gli ambiti presso i quali potrebbe influenzarne le prestazioni.

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello, dovranno seguire al fine di prevenire e contenere, nell'ambito delle specifiche attività svolte dalla Società e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dall'art. 25 *septies* del Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

In particolare, la presente Parte Speciale concerne i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti - Amministratori e personale in posizione apicale operante in nome e per conto della Società, dirigenti, *manager* e dipendenti, anche per il tramite di fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati, che svolgono la propria prestazione a favore della Società, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la Società - che sono coinvolti nei processi e nelle attività sensibili ed operano pertanto nelle aree a Rischio Reato (qui di seguito i "Destinatari").

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello fornisce una rappresentazione degli strumenti organizzativi, gestionali e di controllo stabiliti e attuati dalla Società al fine di:

- promuovere il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- fornire indicazioni circa le misure comportamentali che tutti i soggetti coinvolti nei processi aziendali che possono influenzare le prestazioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro ("attività sensibili") devono porre in essere al fine di contenere i rischi di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 *septies* del Decreto e ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

H.2 Gli attori coinvolti

I soggetti tutelati

Per quanto concerne i soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti ma tutte le persone che accedono ai luoghi di lavoro.

I soggetti attivi

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere le tipologie di reato oggetto della presente Parte Speciale coloro che, in ragione della mansione, delle prerogative e dei compiti loro attribuiti, hanno responsabilità gestionali ovvero sono coinvolti, in maniera diretta o in collaborazione con altri, nei processi aziendali che possono influenzare le prestazioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Sono pertanto considerati soggetti attivi:

- i Datori di Lavoro, quali principali attori nell'ambito della prevenzione e protezione (il Datore di Lavoro è, in prima istanza, il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro");
- i dirigenti ed i preposti, ai quali possono competere, tra gli altri, compiti organizzativi o di supervisione delle attività;
- i medici competenti ai quali è attribuito, nei limiti e sulla base delle disposizioni di legge, il presidio della salute del lavoratore;

- i lavoratori che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, possono pregiudicare la propria e/o l'altrui salute e sicurezza;
- i progettisti, ai quali compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, sin dal momento dell'individuazione delle soluzioni progettuali e tecniche;
- i fabbricanti, gli installatori ed i manutentori che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare la rispondenza alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, comprese le "norme di prodotto";
- i committenti o i soggetti da loro individuati, ai quali competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

H.3. Le attività sensibili

Generalità

In ragione della natura dei reati in materia di norme sul lavoro sopra richiamati, ogni attività aziendale è potenzialmente esposta al rischio di commissione dei reati.

Al fine di individuare e presidiare le attività a rischio la Società ha pertanto reputato strategico avvalersi di due strumenti:

- i) le risultanze delle attività di valutazione dei rischi per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, la cui formalizzazione è prevista in appositi strumenti documentati dalle normative di settore applicabili alla Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 17 d.lgs. 81/2008; i Piani Operativi della Sicurezza ex art. 96, d.lgs. 81/2008);
- ii) i sistemi di gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, promossi in via volontaristica (ad esempio i sistemi realizzati in accordo con le best practice di riferimento attualmente rappresentati dalla norma UNI ISO 45001:2018).

Attraverso il processo di valutazione dei rischi sono individuate tutte le condizioni ove è possibile che si manifestino degli eventi lesivi.

L'adozione efficace di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro è riconosciuta come una modalità idonea per i Datori di Lavoro di organizzare le proprie attività e per controllare che le stesse siano, dal punto di vista della tutela della salute e sicurezza, conformi a quanto previsto dal sistema normativo di riferimento.

Le attività individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25 *septies* del Decreto sono pertanto classificate come segue:

- attività a rischio di infortunio e malattia professionale, individuate nella documentazione predisposta dai Datori di Lavoro in accordo con le pertinenti prescrizioni normative al fine di riportare gli esiti del processo di valutazione dei rischi, in base alle quali possono potenzialmente verificarsi gli infortuni e le malattie professionali;
- attività a rischio di reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto e che, in caso di inefficace attuazione delle misure di controllo dei rischi, potrebbero integrare una responsabilità colposa dell'ente.

Attività a rischio di reato

Fatta salva la trattazione delle attività a rischio di infortunio e malattia professionale desunte dalla documentazione definita dai Datori di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi, a cui il presente elaborato rimanda, la Società ha posto in essere un'attività di *risk-self assessment* finalizzata all'individuazione, nell'ambito dei processi aziendali, delle attività a rischio di reato.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. 81/2008, l'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto. L'elenco delle

attività sensibili è periodicamente aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione secondo le modalità previste dal Modello.

In ragione delle attività svolte e dell'esecuzione delle attività di *risk-self assessment*, la Società ha individuato i seguenti processi e attività sensibili esposte al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del Decreto:

- Individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali
- Identificazione e valutazione dei rischi, predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL
- Definizione delle risorse, dei ruoli, delle responsabilità e autorità nell'organizzazione
- Definizione dei requisiti di competenza, abilità e consapevolezza dei lavoratori
- Comunicazione, partecipazione e consultazione: gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei lavoratori e delle loro eventuali rappresentanze
- Definizione delle misure per il controllo operativo e la gestione del cambiamento
- Approvvigionamento e gestione degli appalti; acquisizione di documentazioni / certificazioni obbligatorie di legge
- Preparazione e risposta alle emergenze
- Sorveglianza sanitaria
- Gestione di incidenti non conformità e azioni correttive

H.4. Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione alle attività sensibili relative alla **SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** di cui al paragrafo I.3, si configurano potenzialmente le seguenti fattispecie di reato:

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies):

- ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- ✓ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

H.5 Protocolli generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Società, sono coinvolti nel Processo di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, affinché:

- pongano in essere tutto quanto sia ragionevolmente in loro potere per impedire il verificarsi dei reati in materia di Salute e Sicurezza;
- tengano un comportamento diligente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività a rischio come individuate nella presente Parte Speciale, al fine di consentire il massimo rispetto e la massima efficacia delle misure poste a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti della Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti la presente sezione della Parte Speciale indica le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuate dall'art. 15 d.lgs. 81/2008; tali misure si intendono a carico del Datore di Lavoro, dei dirigenti e dei preposti secondo la ripartizione di attribuzioni e competenze in vigore all'interno della Società e consistono in:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- informazione e formazione adeguate a dirigenti e i preposti;
- informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- istruzioni adeguate ai lavoratori;
- partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Tutte le misure di tutela su indicate, relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Al fine di consentire l'attuazione di tali misure, la Società, sempre in applicazione di quanto previsto dal d.lgs. 81/08:

Procedure/disposizioni

- si dota di procedure/disposizioni adeguate, volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- si dota di una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- si dota di una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- si dota di procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

La documentazione relativa a tali procedure è resa disponibile ai Dipendenti.

Informativa

- fornisce adeguata informativa ai dipendenti ed ai nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti) circa i rischi dell'impresa, le conseguenze di questi, le misure di prevenzione e protezione adottate, la nomina del RSPP, del Medico Competente e degli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, il salvataggio, l'evacuazione e la prevenzione incendi;
- dà evidenza dell'informativa erogata per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi anche tramite verbalizzazione degli eventuali incontri;
- predispone formalmente l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione personale messi a disposizione dei dipendenti.

La documentazione e le procedure relative a tale attività di informativa sono rese disponibili ai Dipendenti.

Formazione

- fornisce adeguata, periodica e continuativa formazione ai dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro (per le caratteristiche dell'attività di formazione).

Registri e altri documenti

- si dota di apposito registro degli esposti, in caso di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni;
- si dota di un registro delle pratiche e delle malattie professionali riportante data, malattia, data di emissione del certificato medico e data di emissione della pratica;
- dà adeguata evidenza documentale delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il RSPP ed il Medico Competente;
- tiene un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- redige un adeguato documento di valutazione dei rischi contenente il programma delle misure di mantenimento e miglioramento;
- predispone un elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto di appalto;
- tiene evidenza documentale della preventiva consultazione degli RLS sulla:
 - organizzazione delle attività di rilevazione e valutazione dei rischi;
 - definizione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Riunioni

- predispone periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza, a cui possa partecipare anche l'OdV, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dei partecipanti.

H.6 Protocolli specifici di prevenzione

Con riferimento all'**individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali**, la conformità alle disposizioni normative applicabili è assicurata attraverso l'adozione di specifici strumenti organizzativi documentati, i quali prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'identificazione di tutte le disposizioni normative applicabili all'organizzazione e dei relativi adempimenti;
- l'individuazione dei responsabili dell'attuazione e messa a loro disposizione delle pertinenti disposizioni normative;
- la programmazione delle misure tecnico-organizzative e finanziarie necessarie all'adempimento delle prescrizioni;
- il monitoraggio periodico della conformità alla normativa applicabile;
- l'aggiornamento legislativo periodico.

Con riferimento all'**identificazione e valutazione dei rischi, predisposizione e aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione atte a eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro**, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi è effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza

e accuratezza, previa definizione del perimetro normativo di riferimento e in accordo con le pertinenti prescrizioni di settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: artt. 17 e 96 d.lgs. 81/2008).

La responsabilità finale è attribuita, senza possibilità di delega, a ciascun Datore di Lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali, tra gli altri, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, nonché di ulteriori soggetti, quali ad esempio il personale incaricato di attività specialistiche, previa consultazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e, conseguentemente, all'individuazione delle misure di tutela (ad esempio la documentazione tecnica, le misure strumentali, gli esiti dei sondaggi interni, etc.) devono essere chiari, completi e devono rappresentare in modo veritiero lo stato e la situazione reale della Società.

Il processo di valutazione dei rischi e di definizione dei relativi documenti nonché il loro aggiornamento è condotto in accordo con le pertinenti prescrizioni normative ed è descritto in apposita documentazione organizzativa societaria.

Il processo di Valutazione dei Rischi deve essere condotto considerando:

- attività routinarie e non routinarie;
- attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi i terzi);
- comportamento umano;
- pericoli provenienti dall'esterno;
- pericoli legati alle operazioni o creati nell'ambiente circostante;
- infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
- modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;
- eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
- progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti;
- procedure operative e di lavoro.

I Datori di Lavoro, attraverso le proprie strutture organizzative, assicurano che il personale della Società svolga attività solo se condotte nell'ambito di processi che sono stati oggetto di valutazione dei rischi.

Per le operazioni riguardanti la **definizione delle risorse, dei ruoli, delle responsabilità e autorità nell'organizzazione**, i protocolli specifici prevedono che:

- siano definite procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- siano definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, i meccanismi relativi a:
 - valutazione e controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "ASPP");
 - definizione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
 - processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
 - Identificazione e valutazione dei rischi, predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL.
- sia garantita la presenza e l'aggiornamento dell'Organigramma della Sicurezza di Sede/Società (es. RSPP, RLS, Medico Competente, Addetti antincendio e primo soccorso, Preposti), monitorando tempestivamente ogni cambiamento intercorso e/o di progetti di cambiamento tecnologico, impiantistico, organizzativo e procedurale;

- la Società si avvalga delle funzioni di competenza per l'individuazione, divulgazione e monitoraggio degli aspetti legati agli standard tecnico-strutturali;
- sia prevista, anche attraverso un sistema di deleghe, l'attribuzione di specifiche responsabilità, in data certa, attraverso la forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa;
- siano formalizzate le relative responsabilità di gestione in maniera univoca, anche mediante specifici atti di nomina e il corretto conferimento di poteri necessari allo svolgimento del ruolo, inclusi quelli di spesa;
- siano correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, nel caso di presenza di cantieri, i soggetti previsti dal titolo IV d.lgs. 81/2008) e siano loro conferiti adeguati poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- i soggetti che rivestono un ruolo datoriale ai sensi del d.lgs. 81/08 siano formalmente designati dalla Società con la conseguente attribuzione di deleghe e procure in materia di gestione del personale, nonché di tutela della salute dei lavoratori, ai fini di un'opportuna gestione delle tematiche di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'organigramma per la sicurezza sia pubblicato nell'*intranet* aziendale, e indichi compiti, poteri e responsabilità di tutti i soggetti investiti di incarichi nell'ambito dell'apparato aziendale di prevenzione dal rischio infortuni/malattie professionali, e la Società ne curi l'aggiornamento.

Per le operazioni riguardanti la **definizione dei requisiti di competenza, abilità e consapevolezza dei lavoratori**, i protocolli specifici prevedono che:

- siano previste attività di informazione e formazione di tutto il personale circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, nonché nei casi previsti dalla normativa;
- siano organizzati i corsi di formazione e addestramento necessari in funzione del programma formativo approvato dal Datore di Lavoro;
- siano segnalati eventuali carenze formative, informative e relative all'addestramento del personale in funzione dei rischi a cui è esposto e delle mansioni assegnate;
- la Società si avvalga delle funzioni di competenza per l'individuazione, divulgazione e monitoraggio dei requisiti di competenza, abilità e consapevolezza necessari per lo svolgimento delle attività aziendali;
- le attuali modalità operative prevedano che l'organo apicale si occupi di comunicare nuove assunzioni e cambio mansioni, per l'individuazione dei lavoratori da sottoporre alle attività formative;
- la Società provveda a monitorare le esigenze formative attraverso uno scadenziario con le schede relative a ciascun lavoratore;
- gli attestati e certificazioni di formazione del personale siano archiviati.

Con riferimento alla **comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza** le attività sono gestite attraverso specifici strumenti organizzativi e di monitoraggio e controllo. In generale, e a titolo esemplificativo, la Società definisce:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità operative di gestione della comunicazione con i lavoratori;
- le modalità di registrazione e monitoraggio delle riunioni periodiche;
- le modalità di partecipazione del personale alle tematiche in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- la comunicazione e il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la valutazione dei rischi.

Per le operazioni riguardanti la **definizione delle misure per il controllo operativo e la gestione del cambiamento**, i protocolli specifici prevedono che:

- siano individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di Salute e Sicurezza dei lavoratori nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
- sia garantita l' idoneità degli edifici, la corretta manutenzione dei mezzi e attrezzature di lavoro, l' adempimento degli obblighi di legge;
- siano definite, aggiornate e divulgate, attraverso il supporto del RSPP, le istruzioni operative per la sicurezza delle postazioni di lavoro e/o delle mansioni lavorative;
- sia tenuta aggiornata la documentazione di propria competenza all' evolversi dei processi tecnici ed organizzativi della Sede/Società;
- sia assicurato l'aggiornamento della documentazione di sede/società e il calendario/scadenziario delle attività di miglioramento e implementazione;
- siano garantiti i controlli periodici previsti per legge su impianti, macchinari, attrezzature;
- la Società provveda a effettuare periodicamente le opportune verifiche e controlli di manutenzione presso i vari siti interessati (es. verifica impianti messa a terra, impianti antincendio);
- vengano effettuati sopralluoghi presso le diverse sedi, nei quali vengono notificate eventuali non conformità e programmati gli opportuni interventi risolutivi;
- siano definite le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;
- siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, identificate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate);
- gli eventuali interventi specialistici siano condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che devono produrre le necessarie documentazioni.

Per le operazioni riguardanti **l'approvvigionamento e gestione degli appalti; acquisizione di documentazioni / certificazioni obbligatorie di legge** in conformità alle disposizioni normative applicabili, sono definiti gli adempimenti a cui la Società deve ottemperare e le eventuali relative certificazioni o documentazioni di competenza.

Ai fini di quanto sopra, sono stabiliti opportuni criteri affinché, ove necessario e applicabile, siano definiti ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- la richiesta, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione obbligatoria per legge per luoghi di lavoro, attrezzature e impianti;
- la progettazione e la realizzazione delle modifiche di luoghi di lavoro, attrezzature e impianti, nonché la produzione della pertinente documentazione;
- l'emissione di certificazioni, marcature o di altri strumenti di validazione di conformità;
- la formalizzazione e tracciabilità delle attività di verifica sul rispetto dei presidi di controllo individuati;
- la definizione dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso all'interno di un contratto scritto;
- la verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali in capo al soggetto esecutore delle lavorazioni effettuata anche attraverso:
- l'iscrizione alla CCIAA e la dimostrazione relativa al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale,
- la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- l'acquisizione, nei casi contemplati dalla legge, della dichiarazione di conformità a regola d'arte rilasciata dall'impresa esecutrice al termine degli interventi;
- la quantificazione e l'inserimento all'interno dei contratti dei costi per la sicurezza;
- la formalizzazione e tracciabilità delle attività di verifica sul rispetto dei presidi di controllo individuati.

La Società attua il controllo sull'operato dei propri fornitori attraverso le modalità previste dalle proprie procedure interne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nell'ambito di *audit* interni e valutazioni annuali sulle performance in materia di salute e sicurezza) e ne tiene conto ai fini del monitoraggio dei requisiti di qualifica degli stessi.

Con riferimento alla **preparazione e risposta alle emergenze**, la gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- la definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- la pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
- l'aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche;
- la formalizzazione e tracciabilità delle attività di verifica sul rispetto dei presidi di controllo individuati.

Sono inoltre individuati gli addetti agli interventi di emergenza, in numero sufficiente e preventivamente formati ed aggiornati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi, scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente.

Sulla base della rischiosità del sito sono inoltre presenti strutture organizzative e dotazioni più o meno complesse poste a presidio degli interventi di primo soccorso.

L'efficienza dei piani è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza, da parte del personale, delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti.

Con riferimento alla **sorveglianza sanitaria**, preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore, la Società ne verifica i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio.

La verifica circa l'idoneità è attuata dal Medico Competente della Società che, in ragione delle indicazioni fornite dai Datori di Lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore. Il Medico Competente rilascia giudizi sull'idoneità, totale o parziale, ovvero sull'inidoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione alla quale è preposto. In ragione della tipologia di lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il Medico Competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

Con riferimento alla **gestione di incidenti, non conformità e azioni correttive**, sono stabiliti opportuni strumenti che regolamentano ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- la rilevazione, tracciabilità/registrazione e investigazione interna degli infortuni, incidenti occorsi e "near miss";
- la regolamentazione delle attività di comunicazione da parte dei responsabili operativi alle pertinenti funzioni sugli infortuni/incidenti occorsi;
- il monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni;
- la formalizzazione e tracciabilità delle attività di verifica sul rispetto dei presidi di controllo individuati.

H.7 Ulteriori protocolli di prevenzione

Ai fini del controllo dei rischi di commissione dei reati in oggetto, la Società adotta le seguenti ulteriori misure di controllo.

Vigilanza sull'adempimento delle misure di sicurezza

In specifica attuazione del disposto dell'art. 18, comma 3 *bis*, d.lgs. 81/2008, in merito ai doveri di vigilanza del Datore di Lavoro e dei dirigenti sull'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e Medico Competente, sono previsti specifici obblighi di vigilanza.

Obblighi di vigilanza sui preposti

Con particolare riferimento alla vigilanza sui preposti, gli strumenti organizzativi esistenti prevedono che i Datori di Lavoro, o le persone da questi delegate:

- programmino ed effettuino controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai soggetti che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmino ed effettuino controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti, nonché alle segnalazioni di anomalie relative a comportamenti dei preposti stessi;
- effettuino controlli in merito alle segnalazioni dei preposti relativamente ad anomalie su mezzi ed attrezzature di lavoro e sui mezzi di protezione individuale e su altre situazioni di pericolo, altresì verificando le azioni intraprese dal dirigente per la sicurezza responsabile ed eventuali follow up successivi alle azioni intraprese;
- effettuino controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei preposti della formazione interna appositamente predisposta.

Obblighi di vigilanza sui lavoratori

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori, gli strumenti organizzativi esistenti prevedono che i Datori di Lavoro, o le persone da questi delegate:

- programmino ed effettuino controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai lavoratori che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmino ed effettuino controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti;
- effettuino controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei lavoratori della formazione interna appositamente predisposta;
- effettuino controlli in merito all'effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque predisposti dal Medico Competente.

Obblighi di vigilanza sui progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori

Con particolare riferimento agli obblighi in capo a progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro (cfr. artt. 22, 23 e 24, d.lgs. 81/2008), gli strumenti organizzativi esistenti prevedono che:

- l'ambito di intervento e gli impatti dello stesso siano chiaramente definiti in un contratto scritto;
- siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di conformità e, se richiesto, dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste;
- siano previste clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di dipendenti di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- le procedure di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro dipendenti delle procedure di sicurezza;
- siano introdotti sistemi di rilevamento: delle presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale; del monte ore di lavoro effettivamente svolte; del rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come eventualmente integrati dai contratti;
- sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte dei dirigenti e del Datore di Lavoro del rispetto dei presidi di controllo individuati.

Obblighi di vigilanza sul Medico Competente

Con particolare riferimento alla vigilanza sul Medico Competente, gli strumenti organizzativi esistenti prevedono che i Datori di Lavoro, o le persone da questi delegate:

- verifichino il possesso da parte del Medico Competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione;
- verifichino che il Medico Competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con il RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il Datore di Lavoro stesso, aventi ad oggetto le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, incluse quelle relative alle valutazioni dei rischi aziendali e quelle aventi un impatto sulla responsabilità sociale aziendale;
- verifichino la corretta e la costante attuazione da parte del Medico Competente dei protocolli sanitari e delle procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria.

Attività di verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure

Con particolare riferimento alle attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure, il monitoraggio della sicurezza si articola in:

- monitoraggio svolto dalle risorse interne della Società, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente. Tale monitoraggio può comportare, per aspetti specialistici, il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda;
- monitoraggio effettuato da enti esterni sulla funzionalità del sistema preventivo adottato.